



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6534 DEL 04/07/2019

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208, Soc. Tardioli Alfredo S.r.l. – Rinnovo e modifica dell'autorizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicolo fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Via Lago di Fusaro n. 1, del Comune di Foligno (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista l'istanza, iscritta agli atti della Regione Umbria con prot. n. E-0087156 del 19.04.2017, a firma di Anna Berrettoni e Manola Gubbini, in qualità di amministratori della Società Tardioli Alfredo S.r.l., partita IVA 01224150548, con sede legale in Foligno, in Via Lago di Fusaro n. 1, nella quale è stato chiesto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicolo fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, rilasciata dalla Provincia di Perugia con D.D. n. 5966 del 25.06.2008 e s.m.i.;

Vista la documentazione allegata all'istanza e le sue successive integrazioni acquisite con note prot. n. E-00118104 del 08.06.2018, prot. n. E-0122268 del 14.06.2018, E-0184855 del

05.09.2018, E-0263374 del 11.12.2018, E-0014062 del 23.01.2019 e E-0071391 del 09.04.2019, la quale prevede il rinnovo e la modifica dell'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicolo fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, consistente nell'inserimento dell'operazione di messa in riserva del rifiuto individuato con CER 160601*, il trattamento dei rifiuti metallici individuati con CER 120121 e 200307 e la diminuzione dei quantitativi istantanei di rifiuti stoccabili;

Premesso che con D.D. n. 5966 del 25.06.2008 rilasciata dalla Provincia di Perugia, la Società Tardioli Alfredo S.r.l. è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicolo fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi,

Visto l'iter amministrativo condotto come di seguito sinteticamente descritto:

- con note pec prot. n. U-0028720 del 13.02.2019 e U-0116870 del 17.06.2019 è stata convocata la Conferenza di Servizi istruttoria fissando la data per il giorno 05.03.2019 e successivamente per il giorno 25.06.2019 convocando:
 - Comune di Foligno;
 - Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia;
 - ASL Umbria 2 – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - V.U.S. Valle Umbra Servizi S.p.A.;
 - AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico;
 - Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA);
- a seguito della convocazione della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i pareri trasmessi dal Comune di Foligno prot. n. E-0043793 del 05.03.2019 e prot. n. E-0121446 del 25.06.2019 e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia prot. n. E-0044167 del 05.03.2019 e prot. n. E-0121595 del 25.06.2019;
- la Conferenza di Servizi, considerato quanto manifestato dalle Amministrazioni presenti e nei pareri acquisiti, ha positivamente valutato il progetto presentato proponendone l'approvazione con prescrizioni ed il conseguente rilascio dell'autorizzazione, così come riportato nel verbale della seconda riunione della stessa Conferenza;

Preso atto dell'evidenza di pagamento degli oneri istruttori di cui alla D.G.R. n. 1655 del 23.12.2016, trasmesso dalla Società Tardioli Alfredo S.r.l.;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate";

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301;

Vista la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8: "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Vista la D.G.R. n. 749/03 "L.R. 31 luglio 2000, n. 14, art. 19, comma 4. Indirizzi e criteri per l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del previgente D.Lgs. 22/97 – Approvazione";

Vista la D.G.R. n. 1819/2003 "L.R. 14/02. Art. 19 c. 4 Indirizzi criteri approvazione progetti. L'autorizzazione realizzazione e esercizio impianti smaltimento recupero rifiuti artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97. Integraz. DGR 749/03";

Vista la D.G.R. n. 1881/2010 "Indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 5, lettere d) ed e) della L.R. 13 maggio 2009, n. 11. Determinazioni";

Vista la D.G.R. n. 926/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato gli interventi organizzativi relativi anche alla Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni culturali e Spettacolo e la conseguente D.D. n. 7973 del 02.08.2017 di assegnazione del personale;

Visto l'Allegato Tecnico redatto della Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale con il quale sono state recepite le prescrizioni formulate dai soggetti coinvolti nel procedimento e sono state stabilite le condizioni e prescrizioni generali (sez. 2) e per la gestione dell'impianto

(sez. 3);

Ritenuto di dover rinnovare con modifica l'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicolo fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nel rispetto degli elaborati progettuali e delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'Allegato Tecnico, stabilendo altresì che, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 *l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali [...]* il presente atto sostituisce:

- l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue provenienti dall'impianto, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di impatto acustico;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente

D E T E R M I N A

1. a) di approvare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica dell'autorizzazione per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicolo fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Via Lago di Fusaro n. 1 del Comune di Foligno, presentato dalla Società Tardioli Alfredo S.r.l., partita IVA 01224150548, con sede legale in Via Lago di Fusaro n. 1 nel medesimo Comune;
1. b) di aggiornare e rinnovare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui alle sezioni 2 e 3 dell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la durata di anni 10 (dieci) a far data dal presente atto, salvo richiesta di rinnovo da presentare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza;
2. che la presente Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sostituisce:
 - a) l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue provenienti dall'impianto, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di impatto acustico;
3. di porre obbligo alla ditta di:
 - a) trasmettere, entro 90 (novanta) giorni dalla data del presente atto, la polizza fidejussoria di cui al comma 11, dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 aggiornata con i termini della presente determinazione, con l'importo e le modalità di cui alla sezione 3 dell'allegato tecnico;
 - b) comunicare qualsiasi variazione societaria e della nomina del Responsabile Tecnico dell'impianto intervenga successivamente al rilascio del presente atto autorizzativo;
4. di stabilire che il presente rinnovo non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
5. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti correlati sono depositati agli atti di ufficio di questo Servizio regionale;
6. di trasmettere copia del presente atto alla Società Tardioli Alfredo S.r.l., al Comune di Foligno, all'Azienda USL Umbria 2, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

- Perugia, all'A.U.R.I. – Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, alla V.U.S. Valle Umbra Servizi S.p.A., alla Sezione Autorizzazione Unica Ambientale e all'ARPA Umbria, ai fini dell'aggiornamento del catasto emissioni;
7. di disporre che una copia della documentazione presentata, debitamente vidimata per approvazione, sia rilasciata alla Società Tardioli Alfredo S.r.l.;
 8. di pubblicare il presente Atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati;
 9. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e che avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla Legge;
 10. di dichiarare che l'autorizzazione di cui al presente atto è immediatamente efficace.

Terni lì 28/06/2019

L'Istruttore
Laura Proietti Barsanti
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 28/06/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Paolo Grigioni
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 04/07/2019

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2



Rinnovo e modifica dell'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicolo fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Via Lago di Fusaro n. 1, del Comune di Foligno, Soc. TARDIOLI ALFREDO S.r.l.

ALLEGATO TECNICO

SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2
I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	2
II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	3
SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI	6
SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO	8
-G- prescrizioni generali-	8
-R- rifiuti-	9
-S- scarichi acque reflue-	18
-E- emissioni in atmosfera-	20
-A- emissioni acustiche-	21



SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

- Elaborati di progetto allegati all'istanza di rinnovo (Prot. n. E-0087156 del 19.04.2017) costituiti da:

- Istanza di rinnovo;
- Dichiarazione requisiti soggettivi;
- Dichiarazione di asseverazione;
- Certificato iscrizione CCIAA;
- Relazione descrittiva attività svolta del 14.04.2017;
- Planimetria d'impianto;

- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni volontarie (Prot. n. E-0118104 del 08.06.2018) costituiti da:

- Istanza di rinnovo e modifica;
- Dichiarazione requisiti soggettivi;
- Certificazione Regolamento UE n. 333/2011;
- Certificazione Regolamento UE n. 715/2013;
- Certificato di Destinazione Urbanistica n. 52/2018;
- Elenco rifiuti in ingresso e relative operazioni di recupero a cui sono sottoposti, quantità gestibili;
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio del 05.09.2017;
- Certificato di Prevenzione Incendi per centro di rottamazione e per impianto distribuzione carburanti Prot. n. 00015141 del 09.10.2012;
- Planimetria impianto con l'indicazione delle aree aggiornata;
- D.D. n. 1367 del 12.02.2018 – procedimento di Verifica di Assoggettabilità;
- Relazione descrittiva attività del 08.05.2018;
- A.U.A. n. 12/2016;
- A.U.A. n. 14/2016;
- Dichiarazione in materia di scarichi acque reflue industriali recapitanti in corpo idrico superficiale;
- Allegato A2 D.P.R. 59/2013 e s.m.i.;
- Dichiarazione in materia di emissioni in atmosfera;
- Manuale uso carrello mobile per saldatura;
- Allegato E2 D.P.R. 59/2013 e s.m.i.;
- Valutazione Impatto Acustico del 30.02.2017;

- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni volontarie (Prot. n. E-0122268 del 14.06.2018) costituiti da:

- Richiesta di inserimento rifiuti CER 120121 e 200307;

- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni volontarie (Prot. n. E-0184855 del 05.09.2018) costituiti da:

- Contratto di locazione di immobile ad uso commerciale del 04.06.2018;
- Atto di scissione societario del 30.05.2018;
- Relazione descrittiva attività svolta del 04.09.2018;
- Caratteristiche tecniche del carrello aspirazione fumi;
- Manuale del carrello aspirazione fumi.

- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni volontarie (Prot. n. E-0263374 del 11.12.2018) costituiti da:

- Dichiarazione requisiti soggettivi;
- Dichiarazione di asseverazione;



- Certificato iscrizione CCIAA;
- Contratto di locazione di immobile ad uso commerciale del 04.06.2018;
- Ricevuta Ufficio delle Entrate di avvenuta registrazione del contratto di locazione di immobile ad uso commerciale del 04.06.2018;
- Atto di scissione societario del 30.05.2018;
- Certificato di Destinazione Urbanistica n. 52/2018;
- Relazione descrittiva attività svolta del 21.11.2018 – Rev.2;
- Planimetria d'impianto;
- Elenco rifiuti in ingresso e relative operazioni di recupero a cui sono sottoposti, quantità gestibili;
- Certificazione Regolamento UE n. 333/2011;
- Certificazione Regolamento UE n. 715/2013;
- A.U.A. n. 12/2016;
- A.U.A. n. 14/2016;
- Allegato E2 D.P.R. 59/2013 e s.m.i.;
- Valutazione Impatto Acustico del 30.02.2017;
- Dichiarazione in materia di scarichi acque reflue industriali recapitanti in corpo idrico superficiale;
- Allegato A2 D.P.R. 59/2013 e s.m.i.;
- Dichiarazione in materia di emissioni in atmosfera;
- Manuale uso carrello mobile per saldatura;
- Caratteristiche tecniche del carrello aspirazione fumi;
- Manuale istruzioni Technology 228;
- Caratteristiche filtri: serie F12 – Serie F15 ARA – Serie F18H;
- Caratteristiche tecniche del carrello aspirazione fumi;
- Manuale di istruzioni del carrello aspirazione fumi;

- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni volontarie (Prot. n. E-0014062 del 23.01.2019) costituiti da:

- Planimetria d'impianto;
- Relazione descrittiva attività svolta del 16.01.2019 – Rev.3;

- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni richieste nella 1^a CdS (Prot. n. E-0071391 del 09.04.2019) costituiti da:

- Schema per il calcolo della garanzia finanziaria;
- Relazione valutazione di impatto acustico dopo risanamento acustico del 23.03.2019.

II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La Società Tardioli Alfredo S.r.l., con sede legale ed operativa in Via Lago di Fusaro n. 1 nel Comune di Foligno (PG), gestisce un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e svolge attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi di varia natura.

Nello specifico, le attività di gestione rifiuti consistono nel trattamento di veicoli fuori uso, disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. e dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (ad eccezione di quelli di cui al D.M. 460/1999 e previsti al comma 3 del citato art. 231), nel trattamento di RAEE pericolosi e non pericolosi e di rifiuti metallici, nel pretrattamento di rifiuti di varia natura, tra cui rifiuti plastici, tessili, di legno, rifiuti organici, cavi, carta/cartone, dell'industria fotografica, dell'agricoltura, orticoltura, ecc...

Dall'operazione di recupero R4 effettuata sui rifiuti metallici in ingresso all'impianto o derivanti dalle attività svolte nello stesso, sono prodotti materiali "end of waste" conformi ai Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013.



Per le attività sopra descritte la Società è in possesso degli atti autorizzativi di seguito elencati:

- D.P.G.R. n. 533 del 08.11.1985 e s.m.i. rilasciati dalla Regione Umbria;
- D.D. n. 12713 del 27.12.2001 rilasciata dalla Regione Umbria;
- D.D. n. 2686 del 27.03.2002 rilasciata dalla Regione Umbria;
- D.D. n. 5606 del 29.06.2005 rilasciata dalla Provincia di Perugia;
- D.D. n. 7513 del 04.09.2006 rilasciata dalla Provincia di Perugia;
- D.D. n. 802 del 21.02.2007 rilasciata dalla Provincia di Perugia;
- D.D. n. 5966 del 25.06.2008 rilasciata dalla Provincia di Perugia;
- D.D. n. 10702 del 30.10.2008 rilasciata dalla Provincia di Perugia;
- D.D. n. 1491 del 27.02.2009 rilasciata dalla Provincia di Perugia;
- D.D. n. 4838 del 31.05.2013 rilasciata dalla Provincia di Perugia.

L'impianto, completamente recintato, si estende su di una superficie di circa 6.000 mq, di cui circa 2.000 sono occupati da un capannone industriale destinato alla gestione dei rifiuti e a parcheggio dei mezzi industriali, circa 120 mq da un edificio destinato agli uffici e circa 100 mq occupati da una struttura di rimessaggio; l'intero impianto risulta completamente pavimentato in cls.

Per le attività svolte all'interno dell'insediamento (attività 55.2.C comprendente anche le attività 12.1.A "centro di rottamazione di materiali ferrosi e non" e attività 13.2.B "impianto di distribuzione carburanti") la Società è in possesso di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/2011, presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia in data 05.09.2017 e registrata al protocollo con. n. 00013921.

Per ciò che concerne gli scarichi delle acque reflue, le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico, la Società è autorizzata, ai sensi del D.P.R. 59/2013, con Autorizzazione Unica Ambientale n. 12 del 10.06.2016 rilasciata dal Comune di Foligno successivamente aggiornata con A.U.A. n. 14 del 29.07.2016, a seguito della dismissione dell'impianto di triturazione e dell'impianto di pressatura. Nello specifico, il sopra citato atto autorizza lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di tipo industriale costituite dalle acque reflue di dilavamento dei piazzali esterni, dalle acque dei servizi igienici e dalle acque di lavaggio della pavimentazione interna, contenenti sostanze pericolose e lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici degli uffici amministrativi; lo stesso atto autorizza altresì le emissioni acustiche e le emissioni in atmosfera sia diffuse che puntuali (derivanti dalle operazioni di saldatura).

Si prende atto che all'interno dell'insediamento è presente un impianto di deposito di oli minerali non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed un impianto di trattamento delle acque reflue, anch'esso non soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 272, comma 1 del medesimo decreto.

La ditta ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti sopra riportate e contestualmente ha presentato istanza di modifica consistente nell'inserimento dell'operazione di messa in riserva delle batterie esauste (CER 160601*); il progetto di tale modifica è stato sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e la Regione Umbria con D.D. n. 1367 del 12.02.2018 lo ha escluso dal procedimento di V.I.A.

Con la modifica proposta vengono diminuiti i quantitativi di rifiuti stoccabili istantaneamente e non sono previste né la realizzazione di nuove opere né la modifica di quelle esistenti.

Con le integrazioni del 14.06.2018 è stato richiesto inoltre di poter trattare, senza modifica dei quantitativi già richiesti, due nuovi tipi di rifiuti individuati con CER 120121 e 200307 (limitatamente ai rifiuti di natura metallica).

Considerato quanto disposto al comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'atto di rinnovo e modifica dell'autorizzazione, sostituirà i titoli autorizzativi di cui alla D.D. n. 12 del 10.06.2016 e successivo aggiornamento con D.D. n. 14 del 29.07.2016 rilasciate dal Comune di Foligno e quindi comprenderà anche:



- l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di impatto acustico.



SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

Il complesso impiantistico censito al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n. 136 Particella nr. 65 del Comune di Foligno dovrà essere conforme agli elaborati progettuali di cui alla Sez. 1 del presente allegato tecnico e delle condizioni e prescrizioni di cui alla presente sezione:

1. all'ingresso del complesso impiantistico dovrà essere posto un cartello di adeguate dimensioni con l'indicazione del tipo di impianto, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono, gli orari di apertura, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato;
2. la ditta dovrà assicurare che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste. Inoltre, la ditta dovrà dotare le diverse sezioni impiantistiche presenti nell'insediamento di adeguata cartellonistica con l'indicazione dell'attività svolta;
3. la ditta dovrà garantire la manutenzione nel tempo della barriera perimetrale esistente di protezione ambientale dell'impianto di recupero;
4. l'impianto dovrà essere mantenuto distinto, in relazione alle attività di gestione autorizzate, nei seguenti specifici settori/aree, così come individuate nella planimetria:

Area A1	Settore dedicato alla messa in sicurezza dei RAEE
Area A2	Settore dedicato alla pressatura dei RAEE
Area A3	Settore dedicato al deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi derivanti dal trattamento dei RAEE
Area A4	Settore dedicato al deposito temporaneo dei rifiuti non pericolosi derivanti dal trattamento dei RAEE
Area A5	Settore dedicato al disassemblaggio dei RAEE
Area A6	Settore dedicato all'operazione R4 dei rifiuti metallici derivanti dal trattamento dei RAEE
Area A7	Settore dedicato alla messa in riserva (R13) dei RAEE e imballaggi pericolosi
Area A8	Settore dedicato all'operazione R4 dei rifiuti metallici derivanti dal trattamento dei RAEE
Area CONF 1	Settore dedicato alla messa in riserva (R13) dei VFU
Area B1	Settore dedicato alla messa in sicurezza (R12) dei VFU
Area B2	Settore dedicato al deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi derivanti dal trattamento dei VFU
Area B3	Settore dedicato al trattamento (R12) dei pneumatici fuori uso
Area B4	Settore dedicato alla messa in riserva dei veicoli a motore e delle componenti non pericolose di VFU
Area B5	Settore dedicato alla demolizione dei veicoli a motore e disassemblaggio delle componenti non pericolose di VFU
Area B6	Settore dedicato all'operazione R4 dei rifiuti metallici derivanti dal trattamento dei VFU
Area B7	Settore dedicato alla messa in riserva (R13) dei PFU
Area B8	Settore dedicato al disassemblaggio delle carcasse (160106)
Area B9	Settore dedicato all'operazione R4 dei rifiuti metallici derivanti dal trattamento di parti di VFU
Area B10	Settore dedicato al deposito temporaneo dei rifiuti non pericolosi derivanti dal trattamento delle carcasse (160106)
Aree C	Settori dedicati all'operazione R4 dei rifiuti metallici
Aree D1	Settori dedicati alla messa in riserva (R13) dei rifiuti metallici - di plastica - tessili - di legno - di carta/cartone - rifiuti industria fotografica - rifiuti agricoltura, orticoltura, ecc. - rifiuti organici - cavi non pericolosi - motori
Area D2	Settore dedicato alla messa in riserva dei rifiuti metallici pericolosi (170409*)
Area D3	Settore dedicato alla messa in riserva dei cavi pericolosi (170410*)
Aree E	Settori dedicati all'operazione R12 dei rifiuti metallici - di plastica - tessili - di legno - di carta/cartone - rifiuti industria fotografica - cavi non pericolosi
Area H	Settore dedicato alla messa in riserva (R13) delle batterie esauste
Area F	Settore dedicato al deposito temporaneo dei fanghi prodotti
Area G	Settore dedicato al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione



5. qualora le suddette aree non presentino più le idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza, non potranno essere utilizzate per la gestione dei rifiuti;
6. nell'impianto dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso, nonché di quelli prodotti e smaltiti dal centro stesso;
7. la durata dell'autorizzazione oggetto del presente procedimento è condizionata al possesso di idoneo titolo, opportunamente registrato secondo le modalità di legge, attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa.

**SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO**

Il complesso impiantistico dovrà essere gestito nel rispetto delle condizioni e prescrizioni generali (G) e delle condizioni e prescrizioni in materia di rifiuti (R) scarichi (S) emissioni in atmosfera (E) impatto acustico (A) di cui alla presente sezione 3:

-G- prescrizioni generali-

1. la ditta dovrà gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi all'interno del sito consentano facilità di passaggio e di intervento in caso di incidente e/o soccorso;
2. la ditta dovrà comunicare alla Regione Umbria, ai Vigili del Fuoco e all'Arpa Umbria Sezione Territoriale competente, un numero telefonico a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza;
3. la ditta dovrà garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso al sito da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto;
4. la ditta dovrà assicurare la presenza nell'insediamento di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto, in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, di presenziare ai controlli, ai campionamenti, ed ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali;
5. la ditta dovrà allestire all'interno del sito un deposito di materiali assorbenti e/o neutralizzanti, da utilizzare per l'assorbimento e la neutralizzazione dei liquidi in caso di sversamenti accidentali durante la movimentazione. Tali sostanze dovranno essere stoccate in appositi contenitori di emergenza;
6. entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare, previa intesa, al Servizio Igiene Sanità Pubblica della Azienda USL competente per territorio il Piano annuale di derattizzazione e disinfestazione;
7. per l'esercizio dell'attività la ditta dovrà rispettare le disposizioni del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e s.m.i.;
8. la ditta dovrà garantire la costante pulizia dei piazzali e delle vie di transito, predisporre/aggiornare una procedura documentata per l'ispezione e la manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle aree pavimentate e della rete di captazione delle acque meteoriche, da effettuare nel rispetto di apposita procedura interna;
9. la ditta dovrà distinguere le aree adibite alla messa in riserva dei rifiuti in ingresso da quelle adibite allo stoccaggio dei rifiuti che hanno cessato di essere tali (end of waste) e dei rifiuti prodotti dall'attività. Le varie aree dovranno essere identificate con adeguata cartellonistica;
10. nel caso di chiusura dell'impianto, fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente di disporre a carico della Ditta l'accertamento della qualità delle matrici ambientali a cura e spese della ditta, dovrà essere effettuata la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti depositati o stoccati all'interno o all'esterno dell'impianto, lo svuotamento e la ripulitura dei rifiuti, di tutta la rete di raccolta e di tutti i pozzetti a tenuta, la pulizia di tutte le superfici interne ed esterne e dello stabilimento e quant'altro necessario al ripristino ambientale dell'area impiantistica utilizzata, ai fini della sua fruibilità in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;
11. la ditta per l'esercizio dell'impianto sulla base dei criteri di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 351 del 16.04.2018 e D.G.R. n. 1464 del 10.12.2018, e D.D. n. 5451 del 31.05.2018 dovrà prestare a favore della Regione Umbria – Corso Vannucci, 96 – P.IVA 01212820540 - C.F. 80000130544, la garanzia finanziaria per un importo complessivo pari ad **€ 1.378.370,88** con una delle seguenti modalità:
 - a) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;
 - b) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento all'autorizzazione rilasciata dall'Istituto per la



vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo o dagli elenchi da questo pubblicati (IVASS);

c) reale e valida cauzione effettuata mediante versamento su conto corrente IBAN IT 92 R 07601 03000 001035279239 intestato a Regione Umbria, presso Istituto Tesoriere UniCredit S.p.A.;

della durata pari alla validità dell'autorizzazione più anni 1. Le garanzie potranno essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione per un periodo comunque non inferiore a 5 anni; il rinnovo delle singole garanzie dovrà intervenire almeno sei mesi prima della scadenza, senza soluzione di continuità nell'espletamento dell'obbligo di garanzia, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

Le garanzie, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del Codice Civile, dovranno avere validità, ai fini degli obblighi derivanti dalla medesima autorizzazione, sino a un anno dalla data di scadenza dell'autorizzazione; decorso tale termine devono intendersi automaticamente svincolate.

-R- rifiuti-

- la ditta potrà effettuare le **operazioni di recupero**, indicate nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dei codici riportati nella Tabella A e nella Tabella B, rispettando le attività, le quantità ed i tempi di stoccaggio di seguito indicati;

Tabella A – rifiuti non pericolosi

CER	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ DI RECUPERO	QUANTITÀ MAX STOCCABILE	TEMPO MAX DI DETENZIONE	QUANTITÀ MAX ANNUA		
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13-R12	30 t		120 t		
070213	Rifiuti plastici						
120105	Limature e trucioli di materiali plastici						
150102	Imballaggi in plastica						
160119	Plastica						
191204	Plastica e gomma						
200139	Plastica						
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	R13-R12	30 t			120 t	
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze						
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate						
150109	Imballaggi in materiale tessile						
191208	Prodotti tessili						
200110	Abbigliamento						
200111	Prodotti tessili						
030101	Scarti di corteccia e sughero	R13-R12	30 t			120 t	
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104						
030199	Rifiuti non specificati altrimenti						
030301	Scarti di corteccia e sughero						
150103	Imballaggi in legno						
170201	Legno						
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206						
030307	Scarti dalla separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R13-R12	30 t			120 t	
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati						
150101	Imballaggi in carta e cartone						
200101	Carta e cartone						
090107	Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento	R13-R12	20 t				80 t
090108	Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o componenti dell'argento						



090110	Macchine fotografiche monouso senza batterie				
090112	Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111				
160103	Pneumatici fuori uso	R13-R12	60 t		240 t
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13	20 t		80 t
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				
020699	Rifiuti non specificati altrimenti				
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima				
020704	Scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione	R13	20 t		80 t
020799	Rifiuti non specificati altrimenti				
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	R13	20 t		80 t
020110	Rifiuti metallici	R13-R12-R4	11.150 t	90 g	44.600 t
100201	Rifiuti dal trattamento delle scorie				
100202	Scorie non trattate				
100210	Scaglie di laminazione				
100299	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)				
100302	Frammenti di anodi				
100305	Rifiuti di allumina				
100316	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315				
100501	Scorie della produzione primaria e secondaria				
100511	Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100510				
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria				
100602	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria				
100701	Scorie della produzione primaria e secondaria				
100702	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria				
100809	Altre scorie				
100811	Impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810				
100899	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)				
100903	Scorie di fusione				
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905				
100908	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907				
100999	Rifiuti non specificati altrimenti				
101003	Scorie di fusione				
101006	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005				
101008	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007				
101099	Rifiuti non specificati altrimenti				
110501	Zinco solido				
110599	Rifiuti non specificati altrimenti				
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi				
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi				
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi				
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi				
120113	Rifiuti di saldatura				
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116				
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120				
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)				



150104	Imballaggi metallici			
160117	Metalli ferrosi			
160118	Metalli non ferrosi			
170401	Rame, bronzo, ottone			
170402	Alluminio			
170403	Piombo			
170404	Zinco			
170405	Ferro e acciaio			
170406	Stagno			
170407	Metalli misti			
190102	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti			
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117			
191001	Rifiuti di ferro e acciaio			
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi			
191004	Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003			
191202	Metalli ferrosi			
191203	Metalli non ferrosi			
200140	Metalli			
200307	Rifiuti ingombranti (di natura metallica)			
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13-R12	150 t	600 t
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13-R12-R4	300 t	1.200 t
160112	Plastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111		60 t	240 t
160116	Serbatoi per gas liquido		30 t	120 t
160122	Componenti non specificati altrimenti (motori)		90 t	360 t
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 e 160213	R13-R12-R4	280	1.120 t
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215		100 t	400 t
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135		100 t	400 t

Tabella B – rifiuti pericolosi

CER	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ DI RECUPERO	QUANTITÀ MAX STOCCABILE	TEMPO MAX DI DETENZIONE	QUANTITÀ MAX ANNUA
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13	15 t	90 g	60 t
160104*	Veicoli fuori uso	R13-R12	635 t		2.540 t
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209	R13-R12-R4	30 t		120 t
160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209	R13-R12-R4	30 t		120 t
160215*	Componenti pericolose rimossi da apparecchiature fuori uso	R13-R12-R4	30 t		120 t
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	R13	9 t		1.000 t
170410*	Cavi, impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose	R13	10 t		36 t
160601*	Batterie al piombo	R13	15 t		40 t

2. la ditta potrà accettare presso l'impianto i rifiuti di cui alla tabella A e alla tabella B aventi le seguenti provenienze:

2.1. i rifiuti urbani da fuori sub ambito n. 3 AURI, ex ATI3 Umbria;

2.2. i rifiuti speciali da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali, di servizi e da impianti di gestione rifiuti e, per i soli veicoli fuori uso, anche da privati;



3. i rifiuti individuati con CER 100299, 120199 e 100899 dovranno essere limitati esclusivamente ai cascami di lavorazione;
4. i rifiuti individuati con CER 200307 dovranno essere limitati ai rifiuti di natura metallica;
5. relativamente all'**accettazione dei rifiuti** presso l'impianto, la ditta entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà predisporre e trasmettere alla Regione Umbria una procedura operativa contenente i seguenti elementi:
 - 5.1. la verifica della certificazione analitica o altra documentazione idonea a caratterizzare il rifiuto in ingresso al fine di accertarne la compatibilità con le modalità di trattamento dell'impianto e con l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione;
 - 5.2. i rifiuti identificati dai CER che terminano con le cifre residuali "99" dovranno essere accettati presso l'impianto solo se al formulario di identificazione sarà allegata una scheda nella quale vengano descritti la tipologia, le caratteristiche del rifiuto ed il processo di provenienza;
 - 5.3. la determinazione della massa dei rifiuti;
 - 5.4. il controllo visivo, durante lo scarico dei rifiuti, finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee tra i rifiuti conferiti;
 - 5.5. la sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso, come previsto dal D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., dovrà risultare annotata per ogni singolo carico su un registro appositamente istituito;
 - 5.6. garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso (procedure di registrazione, utilizzo di database, registrazione delle movimentazioni) durante tutte le fasi di recupero svolte all'interno dell'insediamento. Le registrazioni devono essere preferibilmente integrate con il registro di carico e scarico, in modo da rendere agevole il controllo di tutto ciò che è inerente ad ogni singolo carico di rifiuto in ingresso.

Se il rifiuto conferito non risulta conforme, il carico dovrà essere respinto indicando le necessarie motivazioni sul formulario di trasporto e dovrà esserne data comunicazione al Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA);
6. la ditta dovrà effettuare durante lo scarico dei rifiuti un controllo finalizzato all'intercettazione di sostanze estranee e/o di materiali putrescibili eventualmente presenti tra gli stessi. Qualora presenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente smaltiti presso impianti autorizzati;
7. la ditta dovrà gestire i **veicoli fuori uso** di cui al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., secondo quanto previsto nella relazione tecnica e nella planimetria e con le modalità di seguito elencate:
 - 7.1. al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del Centro dovrà rilasciare al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione, conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A., entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo e dall'emissione del certificato di rottamazione, come stabilito dall'art. 5, comma 8 del citato decreto, ed al trattamento del veicolo;
 - 7.2. il titolare del centro potrà procedere alla messa in sicurezza ed al trattamento del veicolo fuori uso, solo dopo la cancellazione dal PRA del veicolo stesso;
 - 7.3. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso, dovranno essere annotati dal titolare del centro nell'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;
 - 7.4. la ditta potrà effettuare il commercio, nel rispetto della vigente disposizione in materia, delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle attinenti alla sicurezza del veicolo stesso, individuate all'Allegato III del D.Lgs. 209/03 e s.m.i.;
 - 7.5. la Ditta potrà cedere le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo, solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla L. 122/92 e s.m.i.;
8. la ditta dovrà gestire i **veicoli fuori uso** disciplinati dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. secondo quanto disposto ai commi 4, 5, 7 e 8 del medesimo articolo;



9. **messa in riserva R13 veicoli fuori uso**, ad esclusione di quelli disciplinati dal D.M. 460/1999: i rifiuti successivamente alle operazioni di accettazione, dovranno essere scaricati direttamente dagli automezzi o trasferiti dal personale addetto presso l'apposita area di stoccaggio (Area CONF1);
10. le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, di cui all'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovranno avvenire con le stesse modalità previste nel D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., nella relazione tecnica e riportate nel presente allegato;
11. **operazione di recupero R12 veicoli fuori uso**: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dall'area di messa in riserva e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero nell'area preposta (Area B1);
12. le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti obblighi:
 - 12.1. effettuazione della messa in sicurezza del veicolo fuori uso al più presto, dalla data di cancellazione al PRA, rispettando il tempo massimo di detenzione;
 - 12.2. effettuazione delle operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso;
 - 12.3. rimozione preventiva dei componenti e dei materiali di cui all'all. II del D.Lgs. 209/03 e s.m.i. etichettati o resi in altro modo identificabili secondo le disposizioni vigenti;
 - 12.4. rimozione e separazione dei materiali e dei componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - 12.5. effettuazione delle operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
13. **la messa in sicurezza** del veicolo fuori uso dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - 13.1. rimozione degli accumulatori e conseguente stoccaggio nell'apposito contenitore. Nel caso in cui, durante la rimozione, si produca accidentalmente una fuoriuscita del liquido contenuto, la Ditta dovrà provvedere alla neutralizzazione dello stesso con idoneo materiale assorbente, che dovrà essere gestito secondo le procedure individuate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - 13.2. rimozione di eventuali serbatoi di gas compresso e l'eventuale estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente;
 - 13.3. rimozione con preventiva neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag, secondo le modalità indicate nella Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 56 del 12.08.2016;
 - 13.4. stoccaggio degli airbag, qualora rimossi e neutralizzati prima della rimozione, dovrà avvenire in adeguati contenitori posizionati in un'idonea area da individuare. I rifiuti pirotecnici rimossi dai veicoli dovranno essere gestiti secondo le modalità stabilite dall'art. 8 commi 2 e 3 del Decreto n. 101 del 12.05.2016;
 - 13.5. prelievo dell'eventuale carburante e avvio a riuso;
 - 13.6. rimozione, con raccolta e deposito separati di olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico, antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni, fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento, acidi degli accumulatori e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso;
 - 13.7. stoccaggio degli oli, acidi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso dovrà essere effettuato separatamente, in appositi contenitori fissi o mobili, che dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, valutati in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti e dovranno essere dotati di sistemi di chiusura e di accessori atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. Tali contenitori dovranno altresì riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivi antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello. Le manichette o i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi dovranno essere mantenute in perfetta efficienza;



- 13.8.** tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere adeguatamente etichettati, con indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- 13.9.** qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi sia effettuato in serbatoi e/o bacini fuori terra, questi dovranno essere dotati di un bacino di contenimento pari al volume del contenitore o in caso di più contenitori di capacità pari ad almeno 1/3 del volume totale degli stessi e in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Il bacino dovrà essere impermeabilizzato, ed avere una pavimentazione con pendenza tale da far confluire eventuali liquidi sversati all'interno di un apposito pozzetto a tenuta;
- 13.10.** rimozione e stoccaggio del filtro-olio, previa scolatura in apposito contenitore. L'olio scolato dovrà essere depositato con gli oli lubrificanti;
- 13.11.** rimozione e stoccaggio di eventuali condensatori contenenti PCB;
- 13.12.** rimozione, per quanto fattibile, di eventuali componenti identificati come contenenti mercurio;
- 14.** l'attività di **demolizione** dovrà essere effettuata nell'apposita area (Area B5) secondo le seguenti fasi:
- 14.1.** smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso;
- 14.2.** rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo;
- 14.3.** rimozione del catalizzatore e successivo stoccaggio dello stesso all'interno di appositi contenitori, al fine di evitare la dispersione del materiale contenuto e quindi garantire la sicurezza degli operatori;
- 14.4.** rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- 14.5.** rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenenti liquidi, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- 14.6.** rimozione dei componenti di vetro;
- 14.7.** rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- 15.** nel caso in cui, durante le operazioni di messa in sicurezza sopra elencate si producano accidentalmente fuoriuscite di liquidi, oli o fluidi, la Società provvederà alla neutralizzazione degli stessi, con idoneo materiale assorbente e al successivo stoccaggio del materiale contaminato in appositi contenitori di emergenza, tenuti allo scopo presso l'impianto;
- 16.** è consentita, per il deposito del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento, la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- 17.** è vietato l'accatastamento delle carcasse, già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato, per altezze superiori a 5 metri;
- 18.** i settori dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento potranno essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli, a condizione che gli stessi siano tenuti separati e che le pavimentazioni di detti settori abbiano le stesse caratteristiche di impermeabilità e di resistenza;
- 19.** la ditta dovrà adempiere agli obblighi previsti al comma 3, art. 11 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
- 20.** la ditta potrà avviare le carcasse degli autoveicoli ad altri centri autorizzati per le operazioni di trattamento e demolizione, solo dopo l'avvenuta messa in sicurezza;
- 21. operazioni di recupero R13-R12 PFU:** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dall'area di messa in riserva (Area B7) e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero nell'area preposta (Area B3). Sul rifiuto potranno essere eseguite attività di cernita, selezione, taglio, separazione e triturazione; successivamente gli stessi dovranno essere destinati presso impianti terzi autorizzati;



- 22. operazioni di recupero R13-R12 rifiuti di carta/cartone** (CER 030307-030308-150101-200101): i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dalle aree di messa in riserva (Aree D1) e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero nelle aree preposte (Aree E). Sul rifiuto potranno essere eseguite attività di cernita, selezione, separazione e pressatura; successivamente gli stessi dovranno essere destinati presso impianti terzi autorizzati;
- 23. operazioni di recupero R13-R12 rifiuti tessili** (CER 040209-040221-040222-150109-191208-200110-200111): i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dalle aree di messa in riserva (Aree D1) e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero nelle preposte aree (Aree E). Sul rifiuto potranno essere eseguite attività di cernita, selezione, separazione, adeguamento volumetrico ed eventuale pressatura; successivamente gli stessi dovranno essere destinati presso impianti terzi autorizzati;
- 24. operazioni di recupero R13-R12 rifiuti di plastica** (CER 020104-070213-120105-150102-160119-191204-200139): i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dalle aree di messa in riserva (Aree D1) e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero nelle aree preposte (Aree E). Sul rifiuto potranno essere eseguite attività di cernita, selezione, separazione, adeguamento volumetrico e eventuale pressatura; successivamente gli stessi dovranno essere destinati presso impianti terzi autorizzati;
- 25. operazioni di recupero R13-R12 rifiuti di legno** (CER 030101-030105-030199-030301-150103-170201-191207): i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dalle aree di messa in riserva (Aree D1) e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero nelle preposte aree (Aree E). Sul rifiuto potranno essere eseguite attività di cernita, selezione, separazione, adeguamento volumetrico ed eventuale triturazione; successivamente gli stessi dovranno essere destinati presso impianti terzi autorizzati;
- 26. operazioni di recupero R13-R12 rifiuti industria fotografica** (CER 090107-090108-090110-090112): i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dalle aree di messa riserva (Aree D1) e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero nelle preposte aree (Aree E1). Sul rifiuto potranno essere eseguite attività di cernita, selezione e separazione; successivamente gli stessi dovranno essere destinati presso impianti terzi autorizzati;
- 27. operazioni di recupero R13-R12 rifiuti di cavi non pericolosi** (CER 170411): i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei relativi tempi di detenzione, dovranno essere prelevati dalle aree di messa in riserva (Aree D1) ed immessi nel ciclo di recupero nelle aree preposte (Aree E); l'operazione di R12 dovrà consistere nell'attività di cernita, selezione e separazione della parte metallica dal rivestimento plastico, necessaria a rendere i rifiuti pronti per le successive operazioni di trattamento, da effettuarsi presso impianti terzi autorizzati;
- 28. operazioni di recupero R13-R12-R4 rifiuti metallici non pericolosi:** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dalle aree di messa in riserva (Aree D1) e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero nelle aree preposte (Aree E). Sul rifiuto potranno essere eseguite attività di selezione, cernita, separazione e/o adeguamento volumetrico della frazione metallica, necessarie a rendere i rifiuti pronti per le successive operazioni di trattamento, da effettuarsi in loco e/o presso impianti terzi autorizzati;
- 29. operazione di recupero R4 rifiuti metallici non pericolosi:** i rifiuti dovranno essere sottoposti a recupero nelle aree preposte (Aree C). Non è ammessa la cessazione di qualifica di rifiuto nel passaggio produttore/altro detentore, senza che i rifiuti siano sottoposti alle procedure descritte nella relazione tecnica presentata e autorizzate nell'atto oggetto del presente procedimento;
- 30. al fine della cessazione di qualifica di rifiuto** per i materiali ferrosi e non ferrosi ottenuti dall'operazione di recupero R4, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la



Ditta dovrà effettuare l'attività di recupero secondo le modalità previste nella relazione tecnica presentata e nel presente atto, al fine dell'ottenimento di materiali aventi le seguenti caratteristiche:

- 30.1.** rottami di ferro e acciaio, di alluminio e loro leghe conformità al Regolamento n. 333/2011/UE;
- 30.2.** rottami di rame e loro leghe conformità al Regolamento n. 715/2013/UE;
- 31. operazioni di recupero R13-R12-R4 RAEE:** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dall'area di messa in riserva (Area A7) e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero nelle preposte aree (Area A1, Area A5, Area A2);
- 32. operazione di R4 rifiuti metallici derivanti dal trattamento dei RAEE:** i rifiuti dovranno essere sottoposti a recupero nell'area preposta (Area A6). Non è ammessa la cessazione di qualifica di rifiuto nel passaggio produttore/altro detentore, senza che i rifiuti siano sottoposti alle procedure descritte nella relazione tecnica presentata e autorizzate nell'atto oggetto del presente procedimento;
- 33. al fine della cessazione di qualifica di rifiuto** per i materiali ferrosi e non ferrosi ottenuti dall'operazione di recupero R4, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Ditta dovrà effettuare l'attività di recupero secondo le modalità previste nella relazione tecnica presentata e nel presente atto, al fine dell'ottenimento di materiali aventi le seguenti caratteristiche:
 - 33.1.** rottami di ferro e acciaio, di alluminio e loro leghe conformità al Regolamento n. 333/2011/UE;
 - 33.2.** rottami di rame e loro leghe conformità al Regolamento n. 715/2013/UE
- 34. l'impianto per la gestione dei RAEE dovrà essere organizzato nel seguente modo:**
 - 34.1.** area di conferimento e di stoccaggio dei rifiuti in ingresso;
 - 34.2.** area di messa in sicurezza;
 - 34.3.** area di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
 - 34.4.** area di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
 - 34.5.** area di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
 - 34.6.** area di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi a smaltimento;
- 35. durante le operazioni di carico e scarico dovranno essere adottati criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse, al fine di non subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;**
- 36. nella gestione dei RAEE all'interno dell'impianto la ditta dovrà:**
 - 36.1.** scegliere idonee apparecchiature di sollevamento;
 - 36.2.** rimuovere eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
 - 36.3.** assicurare la chiusura degli sportelli e fissare le parti mobili;
 - 36.4.** utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 37. i RAEE da sottoporre a recupero dovranno essere caratterizzati e separati per singola tipologia, al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento;**
- 38. l'attività di stoccaggio dei RAEE dovrà avvenire nel rispetto e con le modalità previste al punto 3 dell'Allegato VII del D.Lgs. 49/2014;**
- 39. dovranno essere adottate procedure per evitare che le apparecchiature dismesse siano accatastate senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;**
- 40. l'impianto dovrà essere dotato di bilance per misurare il peso dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;**
- 41. l'attività di messa in sicurezza dei RAEE dovrà avvenire nel rispetto e con le modalità previste nel punto 4 dell'Allegato VII del D.lgs. 49/2014;**



42. l'attività di recupero R12 dovrà consistere nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le successive operazioni di trattamento, da effettuarsi in loco e/o presso altri impianti autorizzati;
43. lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti dovrà essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
44. i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
45. **operazioni di recupero R13-R12-R4** rifiuti di componenti di veicoli fuori uso: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dall'area di messa in riserva (Area B4) e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero nell'area preposta (Area B5). Sul rifiuto potranno essere eseguite attività di selezione, cernita, separazione e/o adeguamento volumetrico della frazione metallica, necessarie a rendere i rifiuti pronti per le successive operazioni di trattamento, da effettuarsi in loco e/o presso impianti terzi autorizzati;
46. **operazione di R4** rifiuti metallici derivanti dal trattamento dei rifiuti di componenti di veicoli fuori uso: i rifiuti dovranno essere sottoposti a recupero nella preposta area (Area B9). Non è ammessa la cessazione di qualifica di rifiuto nel passaggio produttore/altro detentore, senza che i rifiuti siano sottoposti alle procedure descritte nella relazione tecnica presentata e autorizzate nell'atto oggetto del presente procedimento;
47. al fine della **cessazione di qualifica di rifiuto** per i materiali ferrosi e non ferrosi ottenuti dall'operazione di recupero R4, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Ditta dovrà effettuare l'attività di recupero secondo le modalità previste nella relazione tecnica presentata e nel presente atto, al fine dell'ottenimento di materiali aventi le seguenti caratteristiche:
- 47.1. rottami di ferro e acciaio, di alluminio e loro leghe conformità al Regolamento n. 333/2011/UE;
- 47.2. rottami di rame e loro leghe conformità al Regolamento n. 715/2013/UE;
48. **messa in riserva R13** rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, ecc. (CER 020304-020601-020699-020701-020704-020799): i rifiuti successivamente alle operazioni di accettazione da effettuarsi nell'area preposta, dovranno essere scaricati direttamente dagli automezzi o trasferiti dal personale addetto presso le apposite aree di stoccaggio (Aree D1). I rifiuti sottoposti alla sola operazione di R13 non potranno subire trattamenti e dovranno essere inviati presso impianti terzi autorizzati;
49. **messa in riserva R13** rifiuti organici (CER 160306): i rifiuti successivamente alle operazioni di accettazione da effettuarsi nell'area preposta, dovranno essere scaricati direttamente dagli automezzi o trasferiti dal personale addetto presso le apposite aree di stoccaggio (Aree D1). I rifiuti sottoposti alla sola operazione di R13 non potranno subire trattamenti e dovranno essere inviati presso impianti terzi autorizzati;
50. **messa in riserva R13** rifiuti di imballaggi pericolosi (CER 150110*): i rifiuti successivamente alle operazioni di accettazione da effettuarsi nell'area preposta, dovranno essere scaricati direttamente dagli automezzi o trasferiti dal personale addetto presso l'apposita area di stoccaggio (Area A7). I rifiuti sottoposti alla sola messa in riserva non potranno subire trattamenti e dovranno essere inviati presso impianti terzi autorizzati;
51. **messa in riserva R13** batterie al piombo (CER 160601*): i rifiuti successivamente alle operazioni di accettazione da effettuarsi nell'area preposta, dovranno essere scaricati direttamente dagli automezzi o trasferiti dal personale addetto presso l'apposita area di stoccaggio (Area H). I rifiuti sottoposti alla sola messa in riserva non potranno subire trattamenti e dovranno essere inviati presso altri impianti autorizzati;
52. **messa in riserva R13** rifiuti metallici pericolosi (CER 170409*): i rifiuti successivamente alle operazioni di accettazione da effettuarsi nell'area preposta, dovranno essere scaricati direttamente dagli automezzi o trasferiti dal personale addetto presso l'apposita area di stoccaggio (Area D2). I rifiuti sottoposti alla sola operazione di R13 non potranno subire trattamenti e dovranno essere inviati presso altri impianti autorizzati;



- 53. messa in riserva R13 rifiuti di cavi pericolosi** (CER 170410*): i rifiuti successivamente alle operazioni di accettazione da effettuarsi nell'area preposta, dovranno essere scaricati direttamente dagli automezzi o trasferiti dal personale addetto presso l'apposita area di stoccaggio (Area D3). I rifiuti sottoposti alla sola operazione di R13 non potranno subire trattamenti e dovranno essere inviati presso altri impianti autorizzati;
- 54.** per la verifica di radioattività sui rifiuti metallici, sui rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche relativamente alle categorie rientranti negli allegati 1 e 3 del D. Lgs. 49/2014 e sui EoW metallici in ingresso la ditta è tenuta a presentare all'Autorità Competente, alla Prefettura e ad ARPA Umbria, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, un sistema di gestione aziendale, basato su procedure e istruzioni tecniche scritte, approvate da un esperto qualificato per le parti di competenza, con le relative registrazioni, soggetto a periodica verifica da parte dell'esperto qualificato stesso, che attesta l'avvenuta sorveglianza sui singoli carichi anche se non di volta in volta. Nella procedura dovrà essere identificato il personale, adeguatamente formato, che effettua materialmente le misure di sorveglianza;
- 55.** modalità di **stoccaggio** i rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti dal ciclo produttivo e gestiti in deposito temporaneo. La messa in riserva dei rifiuti deve essere realizzata in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto e non comprometterne il successivo recupero;
- 56.** i rifiuti destinati al recupero dovranno essere fisicamente separati da quelli destinati allo smaltimento;
- 57.** i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, dovranno essere opportunamente caratterizzati al fine della corretta classificazione e inviati presso idonei impianti di smaltimento e/o recupero;
- 58.** il **deposito temporaneo** dei rifiuti prodotti dall'attività dovrà essere gestito secondo le modalità previste dall'art. 183, lettera bb) comma 1, della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 59.** la ditta dovrà accertare preventivamente che i soggetti a cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento e/o recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- 60.** la ditta dovrà effettuare durante lo scarico dei rifiuti, un controllo finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee e/o di materiali putrescibili eventualmente presenti tra gli stessi. Qualora presenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente conferiti presso impianti autorizzati;
- 61.** lo stoccaggio, la movimentazione e il recupero dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale da evitare contaminazioni del suolo e dei corpi ricettori superficiali;
- 62.** è vietata ogni forma di miscelazione di rifiuti pericolosi, così come previsto dall'art. 187 del D.Lgs. 152/06;
- 63.** la ditta dovrà di assicurare regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro, conforme al modello di cui al D.M. 148/98, dovrà essere conservato, unitamente ai formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e conformemente al D.M. n. 145/98, per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione;
- 64.** la ditta dovrà adempiere, entro i tempi prestabiliti, alla comunicazione prevista dalla L. 70/94;

-S- scarichi acque reflue-

- 1.** per quanto concerne lo **scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose**, quali *idrocarburi totali, oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera, cadmio, rame, zinco, piombo, cromo totale, nichel, arsenico, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi organici alogenati* costituite dalle acque reflue di dilavamento dei piazzali esterni (acque di prima pioggia), dalle acque dei servizi igienici e dalle acque di lavaggio della pavimentazione interna



dell'insediamento, previo trattamento di sedimentazione, disoleazione e depurazione chimico-fisica, la ditta dovrà rispettare le seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1.1. rispettare i limiti imposti dalla tabella 3, allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarico in acque superficiali);
 - 1.2. mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di depurazione e il punto di campionamento ubicato immediatamente a valle dell'impianto;
 - 1.3. conseguire in nessun caso il rispetto dei valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - 1.4. controllare semestralmente in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento, i seguenti parametri: pH, temperatura, solidi sospesi totali, BOD5, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto totale, tensioattivi anionici e cationici, alluminio, ferro, idrocarburi totali, oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera, cadmio, rame, zinco, piombo, cromo totale, nichel, arsenico, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi organici alogenati, al fine della valutazione del rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (scarico in acque superficiali). Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue dovranno essere eseguite da tecnico abilitato che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nel presente allegato;
 - 1.5. presentare almeno ogni 4 anni alla Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) e all'ARPA – Distretto di Foligno-Spoleto apposita comunicazione contenente i certificati di analisi di autocontrollo. La Regione Umbria potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario;
 - 1.6. qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di altre sostanze pericolose oltre quelle autorizzate indicate nelle tabelle 4, 5, 5/A e 5/B allegate alla D.G.R. 1171/2007, aggiornata con D.G.R. 1171/2007, aggiornata con D.G.R. 424/2012, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, dovrà essere inoltrata al Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA), entro 180 giorni dal rilevamento, una comunicazione contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo;
 - 1.7. consentire agli organi di controllo l'effettuazione di ispezioni, verifiche e controlli in qualsiasi ora e in qualsiasi periodo dell'anno;
 - 1.8. mantenere in perfetta efficienza il sistema di depurazione e sottoporlo a manutenzione e pulizia periodica, segnalando al Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) e all'ARPA – Distretto di Foligno-Spoleto, anticipatamente quando possibile o comunque tempestivamente, eventuali anomalie, nonché arresti temporanei di trattamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto stesso;
 - 1.9. conferire a ditta autorizzata i fanghi derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia e tutti i rifiuti originati dalle attività di manutenzione, corredati di adeguata documentazione, ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registro) dovrà essere resa disponibile per eventuali controlli. Qualora tali rifiuti fossero temporaneamente depositati in attesa del ritiro da parte della ditta, gli stessi dovranno essere raccolti in vasca di contenimento e in area dotata di copertura;
 - 1.10. provvedere a richiedere all'Autorità competente una modifica dell'autorizzazione qualora intenda effettuare una modifica a quanto autorizzato, già realizzato, in fase di realizzazione o di esercizio;
2. per quanto concerne lo **scarico in corpo idrico superficiale (tramite la rete di raccolta delle acque meteoriche dei piazzali), delle acque reflue assimilate alle domestiche** provenienti dai servizi igienici degli uffici amministrativi facenti parte dell'insediamento, la ditta dovrà rispettare le seguenti condizioni e prescrizioni:
- 2.1. mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto e il pozzetto di campionamento ubicato a monte dello scarico;



- 2.2.** convogliare in un corpo idrico superficiale le acque in uscita dall'impianto in modo tale da non determinare ristagni delle acque trattate; rivedere
- 2.3.** garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di depurazione secondo quanto previsto dalla ditta costruttrice e comunicare tempestivamente al Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) e ad ARPA Distretto di Foligno-Spoleto ogni eventuale anomalia dello stesso;
consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale
- 2.4.** consentire agli organi di controllo l'effettuazione di ispezioni, verifiche e controlli in qualsiasi ora e in qualsiasi periodo dell'anno;
- 2.5.** provvedere a richiedere all'Autorità competente una modifica dell'autorizzazione qualora intenda effettuare una modifica a quanto autorizzato, già realizzato, in fase di realizzazione o di esercizio;

-E- emissioni in atmosfera-

- 1.** fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la **registrazione dei controlli analitici** alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, la ditta è tenuta alla corretta tenuta del registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 152/06, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20.01.1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;
- 2.** la ditta dovrà definire **procedure operative ed istruzioni** operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento/contenimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di controllo);
- 3.** gli interventi relativi alle **attività di manutenzione** di cui al punto precedente, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 152/2006, come fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- 4.** i motori a combustione interna installati sulle macchine mobili non stradali utilizzate nel sito produttivo dovranno esser dotati di omologazione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- 5.** i motori a combustione interna di cui al punto precedente dovranno essere manutenzione periodica secondo le modalità previste dalla regola d'arte e con procedure documentate e verificabili;
- 6.** ai fini della captazione ed abbattimento delle emissioni inquinanti provenienti dalle operazioni di saldatura, la ditta dovrà utilizzare un dispositivo dotato di filtro assoluto HEPA con efficienza di filtrazione minimo H13 (ex UNI EN 1822);
- 7.** annotazione sul foglio A del registro dei controlli, rispettivamente nelle sezioni di carico e scarico, dei quantitativi di materiale d'apporto per saldatura acquistati, validati dagli estremi delle relative fatture e, alla fine di ogni mese, dei corrispondenti quantitativi consumati;
- 8.** verifica, al 31 Dicembre di ogni anno, del valore di consumo medio giornaliero del prodotto di cui al punto precedente, riferito all'effettivo numero di giorni di utilizzo in un anno, nonché del relativo valore di consumo annuale e, comunicazione alla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA, all'ARPA Sezione territoriale Foligno-Spoleto dell'eventuale superamento del limite di 5 kg/giorno e di 500 kg/anno, entro i primi 30 giorni dell'anno successivo;
- 9.** il **contenimento delle emissioni diffuse di polveri**, connesse alle lavorazioni svolte nell'impianto, dovrà essere attuato mediante:
 - 9.1.** adozione di ridotte velocità di transito, inferiori a 10 Km/h, per i mezzi impiegati per il trasporto all'interno dell'impianto;



- 9.2. periodica pulizia dei piazzali e delle vie di circolazione dei mezzi;
- 9.3. costante manutenzione della pavimentazione dell'area d'impianto;
- 9.4. mantenimento di limitate altezze dei cumuli di materiale polverulento;
- 9.5. mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;
- 9.6. utilizzo di automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura per lo stoccaggio e il trasporto dei materiali polverulenti;
- 9.7. i vapori di ritorno dalle cisterne di stoccaggio del gasolio durante le operazioni di caricamento dovranno essere convogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce lo stesso carburante;
- 10. di stabilire che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:
 - 10.1. a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271, comma 2 del D.Lgs. 152/06;
 - 10.2. a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 152/06;
 - 10.3. a seguito dei risultati delle misure effettuate;
 - 10.4. a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
 - 10.5. a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

-A- emissioni acustiche-

- 1. la ditta in fase di esercizio dell'impianto, relativamente alle emissioni acustiche dovrà rispettare i **limiti assoluti e differenziali d'immissione** imposti dalla zonizzazione acustica locale e dalle disposizioni vigenti;
- 2. qualora si riscontrassero **superamenti dei valori limite** interessati, il la ditta dovrà mettere in atto ogni misura di mitigazione atta a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di accettabilità.

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/49 - Gazz. Uff. 25/2/49 N. 46

AGENZIA DI **FOLIGNO 603**

NUMERO DI POLIZZA

NUMERO DI
VARIAZIONE

SUB
AGENZIA

P.

SIRE

2019/50/2524019

99

CONTRAENTE **TARDIOLI ALFREDO s.r.l.**

COD.
QPROF.

CODICE FISCALE
O PARTITA IVA

01224150548

DOMICILIO **VIA LAGO DI FUSARO, 1**

FOLIGNO (PG)

06034

DECORRENZA CONTRATTO

SCADENZA CONTRATTO

DURATA CONTRATTO

DATA PRIMA SCADENZA

RATEAZIONE

C.A.P.

INDICIZZAZIONE

g. **19** m. **07** a. **2019** g. **19** m. **07** a. **2030** a. **11** m. **00** g. **00** g. **==** m. **==** a. **==** **UNICA** **NO**

SOSTITUISCE LE POLIZZE				PAGATO AL	COASSICURAZIONE	NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	DELEGATARIA	INCASSATO AL
IN PARTE si/no	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA							
				m. a.						
					TOTALE PREMIO NETTO		ACCESSORI	DIRITTI	IMPOSTA	TOTALE PRIMA RATA
					22.007,75		5.501,94	58,30	3.446,01	31.014,00
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TAC. RINNOVO	REG. PREMIO	TEMP	T. PROD	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE	RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA	CODICE DI AGGREGAZIONE
si/no	si/no	si/no			si/no m. a.	Agenzia	Ramo	N. Polizza	Agenzia	Ramo N. Polizza
NO	NO			137						

La Società Reale Mutua di Assicurazioni (in seguito denominata Società), alle Condizioni Generali e Particolari che seguono, con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale nell'interesse di **TARDIOLI ALFREDO s.r.l. P.I. 01224150548**, domiciliato in **Via Lago di Fusaro, 1 06034 FOLIGNO (PG)** (in seguito denominato Contraente) ed a favore di **REGIONE UMBRIA P.I. 01212820540** domiciliato in **C.so Vannucci, 96 06121 PERUGIA** (in seguito denominato Assicurato), fino alla concorrenza dell'importo di €. **827.022,53 (euro Ottocentoventisettemilaventidue/53)**, a garanzia del risarcimento di eventuali danni diretti che dovessero derivare all'Assicurato dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente con **Provvedimento n. 6534 del 04/07/2019** (in seguito denominato 'contratto')

La durata della presente polizza è stabilita in anni **undici**, mesi **zero**, giorni **zero**, con inizio dalle ore 24 del **19/07/2018** e scadenza alle ore 24 del **19/07/2030**; per tale durata il Contraente si impegna a pagare, in via anticipata, alla Società, presso la Direzione della medesima o presso l'Agenzia sopra indicata, la rata di premio dell'importo specificato nell'apposita tabella su questa stessa facciata di polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Vedasi allegato

Polizza a due facciate fatta in quattro esemplari ad un solo effetto, in Foligno il 18/07/2019

Il pagamento di €. 31.014,00, dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato in mie mani oggi 18/07/2019, alle ore _____, in _____
L'AGENTE PROCURATORE _____

Mod. 5036 CAU.



Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/49 - Gazz. Uff. 25/2/49 N. 46

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto della garanzia e delimitazione del rischio – La Società presta fidejussione a favore dell'Assicurato, per il risarcimento dei danni diretti a quest'ultimo derivanti in conseguenza di inadempienze del Contraente rispetto ad obblighi ed oneri previsti dal contratto, verificatesi dopo la stipulazione ed il perfezionamento della polizza ed entro i limiti temporali previsti dalla polizza stessa. Sono esclusi dalla garanzia obblighi ed oneri di altra e diversa natura.

La polizza non garantisce le eventuali clausole penali e penalità convenzionali.

Qualunque sia il numero delle inadempienze commesse dal Contraente, la Società non potrà essere chiamata a pagare, a titolo di risarcimento, una somma maggiore di quella indicata nel frontespizio.

Sono esclusi dal risarcimento i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.

Art. 2 – Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio – La presente polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è stata regolarmente firmata da tutte le Parti e se la prima rata del premio, accessori e tasse inclusi, non è stata pagata alla Società. In caso diverso, la garanzia prestata con la presente polizza sarà operante a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno in cui le suddette condizioni saranno state adempiute.

Per il pagamento delle rate di premio successive alla prima, ove previste, è concesso il termine di quindici giorni, decorso il quale l'efficacia della polizza resterà sospesa per rientrare in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno di avvenuto pagamento del premio.

Fermi gli effetti del mancato pagamento della rata scaduta, la Società, trascorso il termine di cui sopra, ne darà avviso con lettera raccomandata all'Assicurato, il quale potrà provvedere direttamente al pagamento con le conseguenze previste nel comma precedente. Una volta decorsi quindici giorni da tale avviso senza che la rata di premio sia stata pagata, la Società avrà la facoltà di dichiarare risolto l'impegno di garanzia assunto con la presente polizza, mediante lettera raccomandata al Contraente ed avviso all'Assicurato e fermo restando il diritto ai premi scaduti.

Nessun rimborso di premi scaduti è dovuto in caso di anticipata estinzione delle obbligazioni alle quali la presente assicurazione si riferisce.

Art. 3 – Perdite risarcibili – L'importo di cui la Società garantisce il risarcimento all'Assicurato, nei limiti di polizza, è costituito dalle somme che risulteranno dovute dal Contraente all'Assicurato per i fatti di cui all'art. 1. Il risarcimento verrà corrisposto dalla Società all'Assicurato (con le modalità di cui all'articolo 5), previa deduzione dell'importo delle altre garanzie, reali o personali, eventualmente fornite all'Assicurato dal Contraente o da terzi.

Inoltre, dalle somme risarcibili dovrà essere dedotto:

- l'importo di ogni eventuale credito del Contraente nei confronti dell'Assicurato;
- l'ammontare di eventuali recuperi effettuati dall'Assicurato prima della riscossione del risarcimento.

Art. 4 – Obblighi in caso di sinistro – L'Assicurato dovrà comunicare alla Società, entro dieci giorni dalla constatazione e mediante lettera raccomandata, ogni fatto od inadempienza del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società in base alla presente polizza, facendo seguire al più presto un rapporto contenente ogni altra notizia ed elemento di prova. L'Assicurato, inoltre, farà quanto possibile per ridurre i danni e sarà tenuto a seguire le istruzioni della Società per quanto concerne le iniziative da assumere, anche in sede penale.

L'Assicurato non potrà addivenire a transazioni con il Contraente senza il consenso scritto della Società; la stipulazione di accordi transattivi fra le parti (non approvate preventivamente dalla Società) comporta l'automatica estinzione della presente polizza e la decadenza dell'Assicurato da ogni diritto dalla stessa derivante.

Art. 5 – Liquidazione e pagamento del risarcimento – La valutazione del danno verrà fatta di concerto tra l'Assicurato e la Società, in base alla documentazione fornita dall'Assicurato stesso e ad ogni altro elemento utile disponibile; la valutazione concordata verrà comunicata al Contraente, nel termine di dieci giorni. Entro trenta giorni da tale comunicazione, la Società verserà all'Assicurato l'importo del risarcimento (salvo che, nel frattempo, non vi abbia provveduto il Contraente).

Art. 6 – Diritto di surrogazione – Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza, la Società è surrogata all'Assicurato in ogni diritto, ragione ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte e di tutte le spese sostenute.

Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti, ragioni ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 7 – Rapporti correnti fra Contraente e Società – Rivalsa – Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitale, interessi e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società, anche ai termini di quanto disposto dall'articolo 1952 cod. civ. Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il recupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza.

Art. 8 – Obblighi a carico del Contraente e monitoraggio da parte della Società – Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società, dietro richiesta di quest'ultima, lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione dell'opera. Il Contraente è tenuto altresì a comunicare immediatamente ogni notizia o circostanza che possa determinare impedimento o ritardo nell'esecuzione dei lavori. In particolare il Contraente dovrà comunicare preventivamente ogni operazione che possa determinare un mutamento della compagine sociale e dovrà altresì comunicare preventivamente ogni operazione che abbia ad oggetto la trasformazione o la cessione delle quote sociali. In ogni caso, il Contraente riconosce alla Società il diritto di effettuare, con preavviso non inferiore a tre giorni, tutti i controlli amministrativi, tecnici e finanziari che la Società stessa riterrà opportuni in ordine all'andamento dei lavori ed il Contraente è obbligato a mettere a disposizione della Società o dei soggetti da essa incaricati tutti i documenti necessari all'esercizio dei suddetti controlli.

Art. 9 – Liberazione dalla garanzia / Deposito cautelativo – Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 C.C., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, l'immediato versamento degli importi oggetto della presente polizza, in tutto o in parte, nella misura e con le modalità indicate dalla Società stessa, mediante versamento presso Banca Reale, corrente in Torino, c.so Vittorio Emanuele II, nr. 101, di somme o di titoli di gradimento e/o mediante prestazione di altra idonea garanzia, anche reale, al verificarsi di anche una sola delle seguenti ipotesi:

- chiamata in garanzia sulla presente polizza o su altre stipulate dal Contraente con la Società;
- protesti a carico del Contraente, ingiunzioni, sequestri, ipoteche giudiziali a suo carico o qualsiasi altra manifestazione di sua insolvenza;
- liquidazione, trasformazione del Contraente o di un suo ramo, senza la preventiva approvazione della Società;
- peggioramento delle condizioni patrimoniali o finanziarie del Contraente
- ritardo nell'esecuzione dell'intervento o sospensione dei lavori quando il ritardo o la sospensione superino mesi 4 e non siano dipendenti da cause di forza maggiore;
- violazioni delle prescrizioni contenute nei permessi amministrativi inerenti l'intervento e/o mancato rispetto del piano di sicurezza e delle norme antinfortunistiche;
- mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente, dei dipendenti, delle imprese appaltatrici, dei fornitori, degli enti previdenziali e di assistenza, mancata realizzazione tempestiva delle opere, mancato pagamento degli oneri fiscali;
- mancata preventiva comunicazione alla Società da parte del Contraente della cessione delle quote sociali;
- rifiuto del Contraente a consentire l'esercizio del controllo da parte della Società o dei suoi incaricati;
- ritardato o mancato pagamento dei premi alla Società, anche se per polizze diverse dalla presente polizza fideiussoria;
- verificazione di escussioni a danno della società su polizze fideiussorie emesse nell'interesse del Contraente, fatta salva l'ipotesi in cui il Contraente fornisca la prova liquida della evidente abusività della escussione;
- qualsunque evento che renda applicabile il disposto normativo di cui all'art. 1461 c.c.

Le somme e/o i titoli depositati presso Banca Reale e/o le altre garanzie resteranno vincolati fino a liberazione totale di ogni obbligazione della Società, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere in dipendenza della presente polizza fideiussoria ed in ogni caso fino a quando la Società non sia stata espressamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Verificatisi per iniziativa del Contraente la liberazione della garanzia, la Società restituirà allo stesso, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

Il Contraente autorizza irrevocabilmente la Società ad utilizzare le somme, comunque vincolate o realizzate giudizialmente, per effettuare il pagamento all'Assicurato della somma garantita, senza che il Contraente possa sollevare eccezioni in merito.

Il presente articolo ha valore esclusivamente per quanto concerne i rapporti tra la Società ed il Contraente e pertanto, esso non potrà in alcun caso essere opposto dalla Società all'Assicurato.



**REALE
MUTUA**

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11
10122 Torino (Italia) - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale
e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N.9806
Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di
assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo
Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

PROGRAMMA AZIENDE
POLIZZA FIDEJUSSORIA
ASSICURAZIONE CAUZIONI

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/49 - Gazz. Uff. 25/2/49 N. 46

Art. 10 - Cessazione della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza cessa nel momento in cui è risolto, per qualsiasi motivo, il rapporto fra l'Assicurato ed il Contraente. La Società conserva il diritto ai premi ed agli accessori scaduti.

Art. 11 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Sono a carico del Contraente le spese, le tasse e gli oneri fiscali per il pagamento degli indennizzi.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell'Assicurato, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 13 - Foro competente - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero, a scelta della parte attrice, del luogo dove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.

Art. 14 - Normativa applicabile - Per tutto quanto non espressamente previsto o derogato dalle condizioni di assicurazione, alla presente polizza si applica la normativa del Codice Civile in materia di fidejussione.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

TARDIOLI ALFREDO s.r.l.
UN AMMINISTRATORE

L'Agente Procuratore

I sottoscritti dichiarano che tutte le clausole sotto indicate, e in particolare quella riguardante la deroga alla competenza territoriale, sono state oggetto di specifica negoziazione e trattativa individuale. I medesimi, inoltre, dichiarano di aver letto il contenuto di tutte le condizioni riportate nella presente polizza fidejussoria e di approvare in modo specifico e unitario - ai sensi degli artt. 1341, 1342 e 1469 bis C.C. le seguenti clausole:

- Artt. 1 / 2 (Oggetto, delimitazione, durata e validità della garanzia; insussistenza dell'obbligo di rimborso del premio);
- Art. 4 (Perdita del diritto al risarcimento in caso di transazione non approvata dalla Società);
- Art. 7 (Rinuncia ad opporre eccezioni in merito al pagamento, comprese quelle previste dall'articolo 1952 C.C.);
- Art. 8 (Obblighi di comunicazione a carico del Contraente e monitoraggio da parte della Società);
- Art. 9 (Liberazione dalla garanzia e deposito cautelativo);
- Art. 13 (Deroga alla competenza territoriale).

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

TARDIOLI ALFREDO s.r.l.
UN AMMINISTRATORE



OGGETTO: Garanzia finanziaria relativa alla gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione (art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) da parte dell' Ente competente.

REGIONE DELL'UMBRIA

AGENZIA DI FOLIGNO – 603

POLIZZA N. 2019/50/2524019

Data di decorrenza della polizza **19/07/2019**

Data di scadenza della polizza **19/07/2030**

Termine per escutere la polizza **19/07/2030**

Le PARTI individuate come segue:

CONTRAENTE: Ditta autorizzata **TARDIOLI ALFREDO s.r.l.**
Sede legale in Comune di **FOLIGNO (PG) 06034** Via **LAGO DI FUSARO, 1**
Unità locale in Comune di **FOLIGNO (PG) 06034** Via **LAGO DI FUSARO, 1**
Partita IVA **01224150548**
Rappresentante Legale **GUBBINI MANOLA**
C.F. **GBBMNL59B49I888E**

FIDEIUSSORE: **SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**
Sede legale in Comune di **TORINO** Via Corte d'Appello, 11
Partita IVA **00875360018**
nella persona del Sig. **MALTEMPI FULVIO**
con i poteri ad esso conferiti con procura anche non notarile purché siano
verificati i poteri di firma **MALTEMPI FULVIO rep. n. 54712** notaio **ANGELO**
CHIANALE in TORINO
- allegata alla presente polizza
Autorizzato all'esercizio del "ramo cauzioni" e quindi in regola con quanto disposto dalla L. n. 348/1982 e
s.m.i., nonché alle condizioni e per gli effetti di cui all'art. 1936 e ss del c.c.

A favore del

BENEFICIARIO: ENTE **REGIONE UMBRIA**
CORSO VANNUCCI, 96 06121 PERUGIA
Partita IVA **01212820540**

POLIZZA 2019/50/2524019

Pagina 1 di 5

PREMESSO CHE

1. con provvedimento n. **6534** del **04/07/2019**, rilasciato dall'Ente competente, il **CONTRAENTE** è stato autorizzato **ALLA GESTIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI FUORI USO ED IL RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, UBICATO IN VIA LAGO DI FUSARO N. 1 - FOLIGNO (PG).**
secondo quanto indicato agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2. L'autorizzazione è allegata per formare parte integrante e sostanziale della presente garanzia.
La garanzia assicura l'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al punto 1) delle premesse.

La garanzia finanziaria viene escussa, a semplice richiesta e secondo le modalità di seguito indicate, in presenza di comportamenti commissivi od omissivi in violazione degli obblighi derivanti attribuiti al

CONTRAENTE dal provvedimento autorizzativo n. **6534** del **04/07/2019**,
che si richiama integralmente.

Il **CONTRAENTE** è tenuto a presentare all'Ente competente **REGIONE UMBRIA**, in qualità di **BENEFICIARIO**, una garanzia finanziaria di **€ 827.022,53 (Euro Ottocentoventisettemilaventidue/53)** calcolata sulla base delle vigenti disposizioni per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dall' art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

3. La **SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**, si costituisce **FIDEIUSSORE** nell'interesse del **CONTRAENTE**, dichiarandosi solidalmente obbligata, mediante la presentazione della seguente garanzia finanziaria:

polizza assicurativa fideiussoria (rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate
all'esercizio del "ramo cauzioni")

Tutto ciò premesso, il FIDEIUSSORE e il CONTRAENTE concordano quanto segue:

POLIZZA 2019/50/2524019

Pagina 2 di 5



Art. 1) Oggetto

La **SOCIETA' REALE MUTUA DI ASS.NI** si costituisce **FIDEIUSSORE** nell'interesse della Ditta **TARDIOLI ALFREDO s.r.l.**, **CONTRAENTE** debitore principale, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nonché dagli obblighi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al punto 1) e degli adempimenti di cui al punto 2) delle premesse a favore della **REGIONE UMBRIA BENEFICIARIO**.
La garanzia è prestata per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso ed il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Via Lago di Fusaro, 1 Foligno (PG)

Art. 2) Importo della garanzia

Il **FIDEIUSSORE** si impegna a garantire le obbligazioni assunte dal **CONTRAENTE** e/o derivanti dall'espletamento delle attività di cui al punto 1) e degli adempimenti connessi di cui al punto 2) delle premesse, fino alla concorrenza massima di **€ 827.022,53**
(Euro OTTOCENTOVENTISETTEMILAVENTIDUE//53)

L'ammontare delle somme garantite è sottoposto a rivalutazione automatica annuale all'ultimo anno disponibile pari all'indice ISTAT, mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione monetaria annuali al valore dell'importo calcolato al momento della sottoscrizione della garanzia, fermo restando che l'importo inizialmente garantito non subisca diminuzione. Il **BENEFICIARIO** si riserva, in ogni momento, di richiedere idonea integrazione e/o sostituzione della garanzia al **CONTRAENTE**, qualora le variazioni percentuali ISTAT risultassero inadeguate ai costi di mercato. La mancata integrazione e/o sostituzione della garanzia non potrà comunque rappresentare motivo di escussione nei confronti della garanzia originaria, che rimane valida ed efficace nei limiti del massimale sottoscritto.

Art. 3) Efficacia, durata e validità della garanzia

La presente garanzia ha efficacia a partire dalla data dell'avvenuta accettazione da parte del **BENEFICIARIO**.

La presente garanzia decorre dal **19/07/2019** e scade il **19/07/2030**.

Il **BENEFICIARIO** potrà avvalersi della garanzia per le inadempienze del **CONTRAENTE** verificatesi fino alla scadenza.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., la garanzia rimarrà valida ed escutibile anche dopo la scadenza dell'obbligazione per un ulteriore anno. Il **FIDEIUSSORE** rimarrà obbligato garantendo l'attivazione o l'escussione della garanzia fino al **19/07/2030**.

Decorso il termine annuale della scadenza per l'attivazione e/o l'escussione della garanzia, la stessa cesserà automaticamente, senza obbligo di restituzione dell'originale.

Non è ammessa la proroga tacita della presente garanzia, il mancato rinnovo della stessa non potrà costituire motivo di escussione.

Art. 4) Modalità di escussione della garanzia

Il **FIDEIUSSORE** si obbliga a versare al **BENEFICIARIO**, a semplice richiesta scritta, di quest'ultimo inviata a mezzo PEC, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della stessa o il minor termine previsto dalla legge, l'importo indicato fino al massimale garantito di cui all'art. 2), rivalutato così come stabilito nella citata disposizione.

Art. 5) Modifiche dell'attività autorizzata

In caso di variazione dell'autorizzazione, il **BENEFICIARIO** potrà richiedere un'integrazione, variazione o sostituzione della presente garanzia.

Resta ferma la facoltà del **FIDEIUSSORE** di rifiutare integrazioni, variazioni o modificazioni della polizza, senza che il verificarsi di tale rifiuto costituisca motivo di escussione della polizza stessa, che rimane valida ed efficace nei limiti del massimale sottoscritto.

Art. 6) Mancati pagamenti o inadempienze contrattuali del contraente verso il fideiussore

Il **FIDEIUSSORE** non potrà opporre al **BENEFICIARIO** l'eventuale mancato pagamento dei premi, dei supplementi di premio o del corrispettivo per la garanzia da parte del **CONTRAENTE**, debitore principale o suoi obbligati solidali, o inadempienze contrattuali del **CONTRAENTE** nei confronti del **FIDEIUSSORE**.

- Art. 7) Preventiva escussione**
E' escluso, ai sensi dell'art. 1944 c.c., il beneficio del **FIDEIUSSORE** di una preventiva escussione del **CONTRAENTE**.
- Art. 8) Rinuncia alle eccezioni**
Il **FIDEIUSSORE** rinuncia ad opporre, prima del pagamento, qualsivoglia eccezione, in deroga all'art. 1945 c.c.
- Art. 9) Surroga**
Il **FIDEIUSSORE** è surrogato, nei limiti delle somme pagate, al **BENEFICIARIO** in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il **CONTRAENTE**, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
- Art. 10) Svincolo**
La presente garanzia si intenderà automaticamente svincolata al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 3.
- Art. 11) Comunicazioni e responsabili dell'esecuzione contrattuale**
Tutte le comunicazioni tra il **FIDEIUSSORE**, **BENEFICIARIO** e **CONTRAENTE**, in merito al presente contratto, devono essere notificate esclusivamente a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
reale.cauzioni@pec.realemutua.it
direzioneambiente.regione@postcert.umbria.it
tardioli@pec.tardiolialfredosrl.it
Le parti individuano, quali responsabili dell'esecuzione contrattuale:
per il **FIDEIUSSORE** il Sig. **MALTEMPI FULVIO**
per il **CONTRAENTE** la Sig.ra **GUBBINI MANOLA**.
- Art. 12) Rinvio**
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente garanzia e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione, nonché specifica normativa ambientale, alle quali le parti integralmente si riportano.
- Art. 13) Foro competente**
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente impegno, sarà competente a giudicare il Foro di **PERUGIA**
- Art. 14) Tracciabilità dei flussi finanziari**
Il **FIDEIUSSORE** si impegna a corrispondere gli importi al **BENEFICIARIO** a mezzo di bonifico bancario indicato dallo stesso.

Il presente contratto è composto da n. cinque pagine totali

Letto, accettato e sottoscritto in data 18/07/2019, luogo FOLIGNO

CONTRAENTE: 1) **MANOLA GUBBINI**

AMMINISTRATORE

CARTA IDENTITA' AX9528297 rilasciata Comune Foligno scadenza 09/02/2027

Firma

TARDIOLI ALFREDO S.R.L.
UN AMMINISTRATORE

POLIZZA 2019/50/2524019

Pagina 4 di 5



FIDEIUSSORE: 2) **FULVIO MALTEMPI****AGENTE CAPO PROCURATORE****CARTA IDENTITA' CA99999AW rilasciata Comune Foligno scadenza 06/03/2028**

Firma


**REALE
MUTUA**
ASSICURAZIONI
AGENZIA DI FOLIGNO
Agente Capo Procuratore
Fulvio Maltempi

Si approvano, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole: art. 1 – Oggetto; art. 2 – Importo della garanzia; art. 3 – Efficacia, durata e validità della garanzia; art. 4 – Modalità di escussione della garanzia; art. 5 – Modifica dell'attività autorizzata; art. 6 – Mancati pagamenti o inadempienze contrattuali del contraente verso il fideiussore; art. 7 – Preventiva escussione; art. 8 – Rinuncia alle eccezioni; art. 9 – Surroga; art. 10 – Svincolo; art. 13 – Foro competente.

FOLIGNO, 18/07/2019


IL CONTRAENTE

UN AMMINISTRATORE


IL FIDEIUSSORE**REALE
MUTUA**
ASSICURAZIONI
AGENZIA DI FOLIGNO
Agente Capo Procuratore
Fulvio Maltempi

PER MERA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA PRESTATATA PER

Le comunicazioni con il **CONTRAENTE** e il **FIDEIUSSORE** avverranno esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:

tardioli@pec.tardiolialfredosrl.itreale.cauzioni@pec.realemutua.itIl conto corrente su cui effettuare i versamenti a favore del **BENEFICIARIO**

.....

.....

IL BENEFICIARIO

.....

POLIZZA 2019/50/2524019**Pagina 5 di 5**

REALTE
MUTUA
AGENZIA DI FOLIGNO
Agente Capo Procuratore
Fulvio Mallonpi

REALTE
MUTUA
AGENZIA DI FOLIGNO
Agente Capo Procuratore
Fulvio Mallonpi

PROF. ANGELO CHIANALE
NOTAIO

Via Pietro Micca n. 22 - 10122 TORINO

Tel. 011.5641111 - Fax. 011.538404

ESTRATTO

AMPLIAMENTO E MODIFICA DI MANDATO

Il sottoscritto:

- Dott. Iti MIHALICH, nato a Fiume il 22 settembre 1931 e domiciliato in Torino;

in qualità di Presidente e legale rappresentante della

"SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI", con sede in Torino (TO), Via Corte d'Appello n. 11, codice fiscale 00875360018

fondata nell'anno 1828, (iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il n. 00875360018 ed al Repertorio Economico Amministrativo di Torino con il n. 9806);

in esecuzione del deliberato del Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre 2007, che per estratto autenticato dal Notaio Angelo Chianale di Torino in data odierna - Rep. n. 54172 - si allega alla presente scrittura (Allegato A);

dichiara di far constare che il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato, con effetto 1 gennaio 2008, quanto segue:

I

la modifica dei mandati agenziali, per quanto concerne la firma delle polizze del ramo Cauzioni, con la nuova formulazione del punto 1B (uno B) della procura rilasciata agli Agenti delle Agenzie della SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, così dovendosi ritenere modificata ed abrogata la formulazione di detto punto 1B degli atti di mandato sino ad ora rilasciati, e precisamente:

...omissis...

b) per gli Agenti di cui all'elenco allegato sotto la lettera "C", detta facoltà risulta:

= "firmare, per quanto riguarda le Cauzioni, le polizze di qualsiasi tipo previste dalla tariffa in vigore adottata dalla Società di importo singolo non maggiore di Euro 3.000.000,00 (tremilioni e zero centesimi);";

II

la variazione dei mandati agenziali, con la nuova formulazione del punto 1A (uno A) delle procure rilasciate agli Agenti delle Agenzie della SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI di cui agli elenchi allegati sub B e sub C, così dovendosi ritenere modificata ed abrogata la formulazione di detto punto 1A di tutti gli atti di mandato fino ad ora rilasciati, e precisamente il seguente capoverso:

= "firmare per la Società le polizze di assicurazione e relative appendici e variazioni nei Rami di assicurazione contro i danni di incendio e rischi accessori, grandine, infortuni (assicurazioni volontarie), malattie, responsabilità civile, furti, cristalli, guasti e trasporti;";

viene sostituito dal seguente capoverso: "..."

= "relativamente ai Rami Danni, esclusi Credito e Cauzioni, firmare le polizze e le relative appendici e variazioni;";

Torino, il 17 gennaio 2008



In originale firmato
Iti MIHALICH

REPERTORIO 54185

RACCOLTA 23467

CERTIFICO io sottoscritto Angelo CHIANALE Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, che in mia presenza ha firmato in fine e, ove necessario, negli allegati, il signor:

Dott. Iti MIHALICH, nato a Fiume il 22 settembre 1931 e domiciliato in Torino, in qualità di Presidente e legale rappresentante della

"SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI", con sede in Torino (TO), Via Corte d'Appello n. 11,

Codice Fiscale 00875360018;

fondata nell'anno 1828, (iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il n. 00875360018 ed al Repertorio Economico Amministrativo di Torino con il n. 9806); in esecuzione del deliberato del Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre 2007;

della cui personale identità e poteri io Notaio sono certo.

Torino, in via Corte d'Appello n. 11, alle ore quattordici e minuti cinquanta, il diciassette gennaio duemilaotto.

In originale firmato

Angelo CHIANALE Notaio

-----INSERZIONE-----ALLEGATO "A"-----

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Adunanza 30 Novembre 2007

ESTRATTO

Il Consiglio, previa regolare convocazione, si è riunito in Torino, Via Corte d'Appello n. 11, alle ore 17, con il seguente

Ordine del Giorno

- 1 - Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2 - Comunicazioni del Presidente;
- 3 - Andamento affari sociali;
- 4 - Partecipazioni;
- 5 - Investimenti;
- 6 - Personale;
- 7 - Agenti;
- 8 - Varie.

Con il Presidente Dott. Iti MIHALICH sono presenti i seguenti componenti il Consiglio, Signori:

AVOGADRO DI COLLOBIANO Dott. Annibale	Membro
CASSETTA Gr. Uff. Prof. Avv. Elio	id.
GUIDOBONO CAVALCHINI Barone Prof. Alessandro	id.
MARENCO DI MORIONDO Dott. Enrico	id.
MAURI Avv. Gian Piero	id.
PAVESIO Avv. Carlo	id.
PIOLA Gr. Uff. Avv. Enrico	id.
VIORA Conte Dott. Vittorio Amedeo	id.
WEIGMANN Avv. Marco	id.

Sono assenti giustificati i Consiglieri Signori Cav. Gr. Cr. Dott. Antonio Maria MAROCCO, Dott. Lodovico SELLA e Cav. Lav. Dott. Camillo VENESIO.

Il Collegio Sindacale è presente nelle persone dei Signori:

RAYNERI Dott. Alessandro Presidente

ASCHIERI Dott. Edoardo Sindaco.

In conformità a quanto previsto dall'art. 37, terzo comma, del vigente Statuto sociale, partecipa alla presente riunione, tramite collegamento telefonico, il Sindaco Prof. Onorato CASTELLINO.

Assistono il Direttore Generale Ing. Luigi LANA ed il Dott. Massimo LUVIE', Segretario del Consiglio.

Il Presidente Dott. Iti MIHALICH assume la presidenza della riunione e ne constata la validità.

...omissis...

Revisione mandati agenziali: ampliamento dei limiti autorizzativi nel ramo Cauzioni e modifica del punto 1A

...omissis...

Il Consiglio, preso atto, delibera, con effetto 1° gennaio 2008, la modifica dei mandati agenziali, per quanto concerne la firma delle polizze del ramo Cauzioni di qualsiasi tipo previste dalla tariffa in vigore adottata dalla Società, definendo i limiti in € 3.000.000

...omissis...

dando mandato al Presidente e al Direttore Generale, tra loro disgiuntamente, di attribuire ad ogni Agenzia il limite ritenuto più idoneo.

...omissis...

Il Consiglio, preso atto, delibera, con effetto 1° gennaio 2008, la variazione del punto 1A del mandato agenziale da:

" firmare per la Società le polizze di assicurazione e relative appendici e variazioni nei Rami di assicurazione contro i danni di incendio e rischi accessori, grandine, infortuni (assicurazioni volontarie), malattie, responsabilità civile, furti, cristalli, guasti e trasporti;"

a:

"relativamente ai Rami Danni, esclusi Credito e Cauzioni, firmare le polizze e le relative appendici e variazioni;"

Il Consiglio dà mandato al Presidente di provvedere ai relativi incombeni.

...omissis...

Dopodichè nulla più essendovi a deliberare la seduta viene tolta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to: Dott. Massimo LUVIE'

F.to: Dott. Iti MIHALICH

=o=o=o=o=

REPERTORIO 54712

CERTIFICO io sottoscritto Angelo CHIANALE Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, che il presente Estratto è conforme alle corrispondenti parti riportate nel Verbale del Consiglio di Amministrazione della SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, con sede in Torino (TO), Via Corte d'Appello n. 11, avente codice fiscale n. 00875360018 (iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il n. 00875360018); con certificazione che le parti omesse non modificano e non infirmano quanto sopra trascritto.

Torino, il diciassette gennaio duemilaotto.

In originale firmato

Angelo CHIANALE Notaio

...omissis...



STATUS NON UTILIZZABILE

Allegato "C"/23467

AGENZIA	DESCRIZIONE	TITOLARE	VECCHIO IMPORTO POTERI DI FIRMA	NUOVO IMPORTO POTERI DI FIRMA
---------	-------------	----------	------------------------------------	----------------------------------

...omissis...

603	FOLIGNO	FULVIO MALTEMPI S.n.c.	€ 415.000,00	€ 3.000.000,00
-----	---------	------------------------	--------------	----------------

...omissis...

In originale firmato
Iti MIHALICH
Angelo CHIANALE Notaio

CERTIFICO io sottoscritto Angelo CHIANALE Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, che il presente Estratto è conforme alla scrittura privata da me autenticata in data 17 gennaio 2008 rep. 54185/23467 (registrata al I Ufficio delle Entrate di Torino il 21 gennaio 2008 al n. 2138/1T) relativa ad ampliamento e modifica di mandato agli agenti della SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI con certificazione che le parti omesse non modificano e non infirmano quanto sopra trascritto.

Torino, il ventiquattro gennaio duemilaotto





Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7339 DEL 23/07/2019

OGGETTO: Art. 208 e smi D.Lgs. n.152/2006. Società Tardioli Alfredo s.r.l. – Foligno – PG. D.D. n. 6534 del 04/07/2019. Rinnovo e modifica dell'autorizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Via Lago di Fusaro n. 1 - Comune di Foligno – PG. Accettazione garanzia finanziaria.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento interno della Giunta Regionale – Titolo V;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate”;
Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301;
Vista la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Vista la D.G.R. n. 749/2003 “L.R. 31 luglio 2000, n. 14, art. 19, comma 4. Indirizzi e criteri per l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del previgente D.Lgs. 22/97 – Approvazione”;
Vista la D.G.R. n. 1819/2003 “L.R. 14/02. Art. 19 c. 4 Indirizzi criteri approvazione progetti. L'autorizzazione realizzazione e esercizio impianti smaltimento recupero rifiuti artt. 27 e 28

D.Lgs. 22/97. Integraz. DGR 749/03”;

Vista la D.G.R. n. 1881/2010 “indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 3, comma 5, lettere d) ed e) della L.R. 13 maggio 2009, n. 11. Determinazioni”;

Vista la D.G.R. n. 926 del 28.07.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato gli interventi organizzativi relativi anche alla Direzione regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo e la conseguente D.D. n. 7973 del 02.08.2017 di assegnazione del personale;

Vista la D.G.R. 351/2018 “L.R. 11/2009 art. 3 – Criteri generali per la determinazione dell’importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell’art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.” come modificata con D.G.R. n. 1464 del 10/12/2018;

Vista la D.D. n. 5451 del 31.05.2018, con la quale, in attuazione della D.G.R. n. 351 del 16/04/2018, è stato adottato lo schema di polizza e lo schema di calcolo per la prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell’art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 6534 del 04/07/2019 si è provveduto ad approvare il rinnovo e la modifica dell’autorizzazione per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Via Lago di Fusaro n. 1 – Comune Foligno – PG – presentata dalla Società Tardioli Alfredo s.r.l. con sede legale in Via Lago di Fusaro n. 1 nel medesimo Comune;

Considerato che, come disposto dal punto n. 3 della sezione dispositiva della D.D. n. 6534/2019 e in base a quanto stabilito dal relativo allegato tecnico – Sezione 3 – lettera G – prescrizioni generali – punto 11. - la Società Tardioli Alfredo s.r.l. – Foligno – PG - deve prestare una garanzia finanziaria a favore della Regione Umbria – per l’importo di Euro 1.378.370,88 (eurounmillionetrecentosettantottomilatrecentosettanta/88), della durata pari alla validità dell’autorizzazione più anni uno;

Considerato, altresì, che l’importo da garantire di cui sopra, così come previsto dalla D.G.R. n. 351/2018 e dalla D.G.R. n. 1464/2018 – allegato A – punto 2. – può essere ridotto per le aziende in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, nella misura del 40% (quaranta per cento);

Visto che con nota acquisita al prot. n. 0257235 – 2017 – E – del 04/02/2017 la Società Tardioli Alfredo s.r.l. – Foligno – PG – ha trasmesso la certificazione ISO 14001:2015 - Reg. numero 7233 – E – con validità dal 31/08/2017 e scadenza in data 10/09/2020, che consente la possibilità di usufruire della riduzione dell’importo da garantire nella misura del 40% (quaranta per cento);

Atteso che la Società Tardioli Alfredo s.r.l. – Foligno – PG – con nota acquisita al prot. n. 071391 – E del – 09/04/2019 ha trasmesso, così come previsto dalla D.G.R. n. 351/2018, come modificata dalla D.G.R. n. 1464/2018, nonché dalla D.D. n. 5451/2018, lo schema di calcolo della garanzia finanziaria, in cui viene riportato che l’importo da garantire, al netto della riduzione per come sopra specificato, è di Euro 827.022,53 (euro ottocentoventisettemilaventidue/53);

Visto che con nota acquisita al prot. n. 0139927 – 2019 – E – del 18/07/2019 la Società Tardioli Alfredo s.r.l. – Foligno – PG – ha trasmesso la garanzia finanziaria polizza n. 2019/50/2524019 emessa in data 18/07/2019 da Società Reale Mutua di Assicurazioni, con decorrenza dal 19/07/2019 e scadenza in data 19/07/2030 – termine per l’escussione 19/07/2030 – per l’importo di Euro 827.022,53 (euro ottocentoventisettemilaventidue/53), soggetto beneficiario Regione Umbria;

Considerato che il soggetto fideiussore, Società Reale Mutua di Assicurazioni – risulta iscritto nell’Albo IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) con il numero 1.00001 – sede legale Via Corte d’Appello n. 11 – Torino;

Ritenuto, pertanto di procedere all’accettazione della polizza sopra indicata così come presentata dalla Società Tardioli Alfredo s.r.l. – Foligno – PG – relativa al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Via Lago di Fusaro n. 1 – Foligno – PG;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. per le ragioni sopra espresse, di accettare la garanzia finanziaria – polizza n. 2019/50/2524019 emessa in data 18/07/2019 da Società Reale Mutua di Assicurazioni – con decorrenza dal 19/07/2019 e scadenza al 19/07/2030 – termine per l'escussione 19/07/2030 – per l'importo di Euro 827.022,53 (euro ottocentoventisettemilaventidue/53) – soggetto beneficiario Regione Umbria – presentata dalla Società Tardioli Alfredo s.r.l. – Via Lago di Fusaro n. 1 – Foligno – PG – con nota prot. n. 0139927 – 2019 – E – del 18/07/2019;
2. di dare atto che la garanzia finanziaria di cui sopra viene presentata con riferimento all'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 6534 del 04/07/2019 con si è provveduto al rinnovo e alla modifica dell'autorizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Via Lago di Fusaro n. 1 - Comune di Foligno – PG – autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 – art. 208;
3. di precisare che l'eventuale mancato rinnovo della certificazione ambientale ISO 14001:2015 certificato Reg. numero 7233 – E - con validità fino al 10/09/2020 – di cui alla nota prot. n. 0257235 – 2017 – E – del 04/02/2017 – comporterà l'obbligo di ricalcolare l'importo della garanzia finanziaria secondo i criteri di cui all'allegato A punto 2. della D.G.R. n. 351/2018 e della D.G.R. n. 1464/2018;
4. di stabilire, inoltre, che il rinnovo della garanzia finanziaria di cui sopra, con decorrenza dal 19/07/2019 e scadenza al 19/07/2030 dovrà avvenire almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, senza soluzione di continuità nell'espletamento dell'obbligo di garanzia, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio;
5. di incaricare l'Ufficiale Rogante a provvedere alle operazioni di "scritturazione" e di "deposito" presso la Tesoreria Regionale dei contratti in argomento;
6. di individuare il Servizio Ragioneria quale struttura competente all'effettuazione delle eventuali future operazioni di svincolo della garanzia finanziaria stipulata, previa autorizzazione di questo Servizio;
7. di trasmettere la presente Determinazione alla Società Tardioli Alfredo s.r.l. – Foligno – PG;
8. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla Legge;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente efficace.

Terni lì 23/07/2019

L'Istruttore

- Lamberto Dominici

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 23/07/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Claudio Riccardo Rosati
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 23/07/2019

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

APPENDICE DI VARIAZIONE

Agenzia **FOLIGNO** Cod. **603** Ramo **50** N° Polizza **2019/2524019** Sub. **99**

CONTRAENTE, AL QUALE VIENE CONFERITA, A NORMA DELLO STATUTO SOCIALE, LA QUALIFICA DI SOCIO

Per il Ramo

CAUZIONI

Cognome **TARDIOLI ALFREDO s.r.l.**
Nome
Indirizzo **VIA LAGO DI FUSARO, 1**
Località **F O L I G N O (PG) 06034**

Variazione n°

1

Coassicurazione

Ns. Del. Ns. Quota Cod. Del. Delegataria. N° Polizza Del.

Cod. Fiscale / Partita IVA

01224150548

Varia la polizza

In Parte Agenzia Ramo Polizza Premio + AG/AU Pagato al Scadenza

Decorrenza **19/07/2019** Scadenza **19/07/2030** Prima Scadenza Succ. Rateazione **UNICA**

Adeg. Autom. Vincolo Tacito Rinnovo Rescindibile **NO** Rischio Comune

Prima Rata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rate Successive

Premio Netto

0,00

AG/AU

0,00

Diritti

0,00

Imposta

0,00

Totale da Pagare Euro

0,00

TRA LE PARTI CONTRAENTI SI PRENDE ATTO CHE IL SECONDO CAPOVERSO DELLA PAGINA 1 DI POLIZZA DEVE INTENDERSI COSI' SOSTITUITO:

La durata della presente polizza è stabilita in anni **undici**, mesi **zero**, giorni **zero**, con inizio dalle ore 24 del **19/07/2019** e scadenza alle ore 24 del **19/07/2030**; per tale durata il Contraente si impegna a pagare, in via anticipata, alla Società, presso la Direzione della medesima o presso l'Agenzia sopra indicata, la rata di premio dell'importo specificato nell'apposita tabella su questa stessa facciata di polizza.

Rimangono invariate tutte le altre condizioni di polizza.

Il presente atto, redatto in tre originali ad unico effetto in Foligno il 08/08/2019, fa parte integrante della polizza in oggetto.

Il Pagamento dell'importo dovuto alla firma è stato effettuato a mani del sottoscritto il **08 AGO 2019**

L'ESATTORE

IL CONTRAENTE

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

L'ASSICURATO

Maltempi Fulvio



Società Reale Mutua di Assicurazioni

Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966
Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi



Regione Umbria

Giunta Regionale

Società Tardioli Alfredo S.r.l.
Via Lago di Fusaro 1
06034 Foligno PG
tardioli@pec.tardiolialfredosrl.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Art. 208 e smi D.Lgs. n. 152/2006. Società Tardioli Alfredo S.r.l. – Foligno – PG. – Autorizzazione D.D. n. 6534/2019. **Trasmissione D.D. n. 8468 del 26/08/2019 di accettazione appendice alla garanzia finanziaria.**

Con riferimento alla normativa e all'autorizzazione in oggetto, si trasmette in allegato la Determinazione Dirigenziale n. 8468 del 26/08/2019 con cui si è disposta l'accettazione dell'appendice n. 1/2019 alla garanzia finanziaria n. 2019/50/2524019, già presentata da codesta Società, accettata con D.D. n. 7339/2019, relativa all'impianto sito in Via Lago di Fusaro n. 1 – Foligno – PG.

Distinti saluti.

Allegati: Determinazione Dirigenziale n. 8468/2019

Direzione Regionale
Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura,
Beni Culturali e Spettacolo
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Servizio
Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)
Dirigente del Servizio
Dott. Andrea Monsignori
amonsignori@regione.umbria.it

Sezione
Autorizzazione Integrata Ambientale
Responsabile della Sezione
Dott. Paolo Grigioni
Tel. 075.5046498 – 0744.484482
pgrigioni@regione.umbria.it

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Paolo Grigioni

PG/ld

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61
06124 – Perugia

www.regione.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 8468 DEL 26/08/2019

OGGETTO: Art. 208 e smi D.Lgs. n.152/2006. Società Tardioli Alfredo s.r.l. – Foligno – PG. D.D. n. 6534 del 04/07/2019. Rinnovo e modifica dell'autorizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Via Lago di Fusaro n. 1 - Comune di Foligno – PG. Accettazione appendice n. 1/2019 alla garanzia finanziaria.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento interno della Giunta Regionale – Titolo V;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate";
Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301;
Vista la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8: "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Vista la D.G.R. n. 749/2003 "L.R. 31 luglio 2000, n. 14, art. 19, comma 4. Indirizzi e criteri per l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del previgente D.Lgs. 22/97 – Approvazione";
Vista la D.G.R. n. 1819/2003 "L.R. 14/02. Art. 19 c. 4 Indirizzi criteri approvazione progetti.

L'autorizzazione realizzazione e esercizio impianti smaltimento recupero rifiuti artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97. Integraz. DGR 749/03";

Vista la D.G.R. n. 1881/2010 "indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 5, lettere d) ed e) della L.R. 13 maggio 2009, n. 11. Determinazioni";

Vista la D.G.R. n. 926 del 28.07.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato gli interventi organizzativi relativi anche alla Direzione regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo e la conseguente D.D. n. 7973 del 02.08.2017 di assegnazione del personale;

Vista la D.G.R. 351/2018 "L.R. 11/2009 art. 3 – Criteri generali per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i." come modificata con D.G.R. n. 1464 del 10/12/2018;

Vista la D.D. n. 5451 del 31.05.2018, con la quale, in attuazione della D.G.R. n. 351 del 16/04/2018, è stato adottato lo schema di polizza e lo schema di calcolo per la prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 6534 del 04/07/2019, ai sensi dell'art. 208 e s.m.i. del D.Lgs. n. 152/2006, si è provveduto ad approvare il rinnovo e la modifica dell'autorizzazione per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Via Lago di Fusaro n. 1 – Comune Foligno – PG – presentata dalla Società Tardioli Alfredo s.r.l. con sede legale in Via Lago di Fusaro n. 1 nel medesimo Comune;

Considerato che, come disposto dal punto n. 3 della sezione dispositiva della D.D. n. 6534/2019 e in base a quanto stabilito dal relativo allegato tecnico – Sezione 3 – lettera G – prescrizioni generali – punto 11. - la Società Tardioli Alfredo s.r.l. – Foligno – PG - deve prestare una garanzia finanziaria a favore della Regione Umbria – per l'importo di Euro 1.378.370,88 (eurounmillionetrecentosettantottomilatrecentosettanta/88), della durata pari alla validità dell'autorizzazione più anni uno;

Considerato, altresì, che l'importo da garantire di cui sopra, così come previsto dalla D.G.R. n. 351/2018 e dalla D.G.R. n. 1464/2018 – allegato A – punto 2. – può essere ridotto per le aziende in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, nella misura del 40% (quaranta per cento);

Visto che con nota acquisita al prot. n. 0257235 – 2017 – E – del 04/02/2017 la Società Tardioli Alfredo s.r.l. – Foligno – PG – ha trasmesso la certificazione ISO 14001:2015 - Reg. numero 7233 – E – con validità dal 31/08/2017 e scadenza in data 10/09/2020, che consente la possibilità di usufruire della riduzione dell'importo da garantire nella misura del 40% (quaranta per cento);

Atteso che la Società Tardioli Alfredo s.r.l. – Foligno – PG – con nota acquisita al prot. n. 071391 – E del – 09/04/2019 ha trasmesso, così come previsto dalla D.G.R. n. 351/2018, come modificata dalla D.G.R. n. 1464/2018, nonché dalla D.D. n. 5451/2018, lo schema di calcolo della garanzia finanziaria, in cui viene riportato che l'importo da garantire, al netto della riduzione per come sopra specificato, è di Euro 827.022,53 (euro ottocentoventisettemilaventidue/53);

Visto che con nota acquisita al prot. n. 0139927 – 2019 – E – del 18/07/2019 la Società Tardioli Alfredo s.r.l. – Foligno – PG – ha trasmesso la garanzia finanziaria polizza n. 2019/50/2524019 emessa in data 18/07/2019 da Società Reale Mutua di Assicurazioni, con decorrenza dal 19/07/2019 e scadenza in data 19/07/2030 – termine per l'escussione 19/07/2030 – per l'importo di Euro 827.022,53 (euro ottocentoventisettemilaventidue/53), soggetto beneficiario Regione Umbria;

Considerato che la garanzia finanziaria di cui sopra è stata accettata con Determinazione Dirigenziale n. 7339 del 23/07/2019;

Visto che, a seguito di esame della stessa si è riscontrato che nel secondo capoverso della pagina 1 è stata erroneamente riportata, la data del 19/07/2018 (decorrenza iniziale), anziché quella corretta, 19/07/2019;

Atteso che la Società Tardioli Alfredo s.r.l. – Foligno – PG – con nota acquisita al prot. n. 0157365 – 2019 – E – del 20/08/2019 ha inviato l'appendice di variazione n. 1/2019, parte integrante della garanzia, nella quale viene riportata la data corretta del 19/07/2019 (decorrenza iniziale), emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni;

Considerato che il soggetto fideiussore che ha emesso l'appendice, Società Reale Mutua di Assicurazioni – risulta iscritto nell'Albo IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) con il numero 1.00001 – sede legale Via Corte d'Appello n. 11 – Torino;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'accettazione della suddetta appendice n. 1/2019, così come presentata dalla Società Tardioli Alfredo s.r.l. – Foligno – PG – dando atto che la stessa viene prodotta nell'ambito dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 6534 del 04/07/2019, relativamente all'impianto ubicato in Via Lago di Fusaro n. 1 – Foligno – PG;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. per le ragioni sopra espresse, di accettare l'appendice n. 1/2019 alla garanzia finanziaria – polizza n. 2019/50/2524019 emessa in data 18/07/2019 da Società Reale Mutua di Assicurazioni – con decorrenza dal 19/07/2019 e scadenza al 19/07/2030 – termine per l'escussione 19/07/2030 – per l'importo di Euro 827.022,53 (euro ottocentoventisettemilaventidue/53) – soggetto beneficiario Regione Umbria – appendice presentata dalla Società Tardioli Alfredo s.r.l. – Via Lago di Fusaro n. 1 – Foligno – PG - con nota prot. n. 0157365 – 2019 – E – del 20/08/2019;
2. di dare atto che la suddetta appendice n. 1/2019 modifica il secondo capoverso della pagina 1 della polizza citata, in cui era stata erroneamente riportata, la data del 19/07/2018 (decorrenza iniziale), anziché quella corretta, 19/07/2019;
3. di dare altresì atto che la garanzia finanziaria di cui sopra – accettata con D.D. n. 7339/2019 - è stata presentata con riferimento all'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 6534 del 04/07/2019 con si è provveduto al rinnovo e alla modifica dell'autorizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Via Lago di Fusaro n. 1 - Comune di Foligno – PG – autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 – art. 208;
4. di incaricare l'Ufficiale Rogante a provvedere alle operazioni di “scritturazione” e di “deposito” presso la Tesoreria Regionale dei contratti in argomento;
5. di individuare il Servizio Ragioneria quale struttura competente all'effettuazione delle eventuali future operazioni di svincolo della garanzia finanziaria stipulata, previa autorizzazione di questo Servizio;
6. di trasmettere la presente Determinazione alla Società Tardioli Alfredo s.r.l. – Foligno – PG;
7. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla Legge;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente efficace.

Terni lì 26/08/2019

L'Istruttore
- Lamberto Dominici

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 26/08/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Paolo Grigioni

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 26/08/2019

Il Dirigente

Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 10463 DEL 25/10/2021

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 208, Soc. Tardioli Alfredo S.r.l. – Modifica dell'autorizzazione per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Via Lago di Fusaro n. 1 nel Comune di Foligno (PG). Approvazione.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista l'istanza, iscritta agli atti della Regione Umbria con prot. n. 166954 del 10.09.2021, a firma di Manola Gubbini, in qualità di Legale rappresentante della Soc. Tardioli Alfredo S.r.l., partita IVA 01224150548, con sede legale in Via Lago di Fusaro n. 1 nel Comune di Foligno (PG), con la quale è stata chiesta, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la modifica dell'autorizzazione rilasciata con D.D. regionale n. 6534 del 04.07.2019, concernente l'aumento del quantitativo massimo annuo del rifiuto individuato con EER 160214 che passa da 1120 t a 1720 t e la diminuzione dei quantitativi massimi annui dei rifiuti individuati con EER 160216 e 200136 e l'adeguamento per il centro di raccolta alle modifiche introdotte al D.Lgs. 29 del 24.06.2003;

Vista la documentazione allegata all'istanza e alle successive integrazioni acquisite con nota prot. n. 170899 del 14.09.2021 e prot. n. 186769 del 29.09.2021;

Premesso che con D.D. regionale n. 6534 del 04.07.201, alla Soc. Tardioli Alfredo S.r.l. è stata rinnovata e modificata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Unica alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Vista la nota pec prot. n. 172208 del 15.09.2021 con la quale è stata trasmessa alla Società proponente la comunicazione di avvio del procedimento;

Considerato che la Soc. Tardioli Alfredo S.r.l. per l'istanza in questione ha dato evidenza mediante l'apposita modulistica che la modifica non determina notevoli ripercussioni negative sull'ambiente;

Considerato altresì che in ragione dei contenuti dell'istanza, ai fini della definizione del procedimento non risulta necessario acquisire pareri e/o assensi da altre Amministrazioni, Enti e Agenzie;

Dato atto dell'evidenza di pagamento degli oneri istruttori di cui alla D.G.R. n. 1655 del 23.12.2016, trasmesso dalla Soc. Tardioli Alfredo S.r.l. in data 19.10.2021;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

Visto il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) – Attuazione direttiva 2012/19/Ue";

Visto il Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, "Attuazione della direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori";

Vista la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate";

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301;

Vista la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Vista la D.G.R. n. 1023/2020 pubblicata sul Bollettino della Regione Umbria n. 87 del 18.11.2020 che detta misure di semplificazione e approva la nuova modulistica per la compilazione e presentazione on-line delle istanze di Autorizzazione Unica rifiuti (AU), compreso lo svolgimento di campagne mobili ai sensi dell'art. 208 c. 15 del D.Lgs. 152/2006;

Vista la D.D. n. 5451 del 31.05.2018 con la quale in attuazione alla D.G.R. n. 351 del 16/04/2018 è stato adottato lo schema di polizza e lo schema di calcolo per la prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006;

Vista la D.G.R. n. 1238 del 11.12.2019 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla riorganizzazione delle Direzioni regionali;

Vista la D.G.R. 22 aprile 2020, n. 288 "Riorganizzazione degli assetti dirigenziali. Determinazioni";

Visto l'Allegato Tecnico redatto della Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale con il quale sono state stabilite le condizioni e prescrizioni per la gestione dell'impianto (sez. 3);

Ritenuto di dover provvedere alla modifica dell'Autorizzazione Unica, nel rispetto degli elaborati progettuali in atti e delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'Allegato Tecnico che sostituisce parzialmente quello allegato alla D.D. n. 6534 del 04.07.2019;

Ritenuto altresì che, per quanto non modificato con il presente atto, si conferma quanto stabilito con D.D. n. D.D. n. 6534 del 04.07.2019;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
DETERMINA**

1. di modificare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 6534 del 04.07.2019 rilasciata a favore della Soc. Tardioli Alfredo S.r.l., partita IVA

- 01224150548, con sede legale e operativa in Via Lago di Fusaro n. 1 nel Comune di Foligno (PG), per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
2. di approvare la modifica e di autorizzarne, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la gestione nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 3. di confermare, per quanto non modificato dal presente atto, quanto stabilito con D.D. n. 6534 del 04.07.2019;
 4. di porre obbligo alla ditta di comunicare qualsiasi variazione societaria intervenga successivamente al rilascio del presente atto;
 5. di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
 6. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti correlati sono depositati presso il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali – Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale;
 7. di trasmettere copia del presente atto alla Soc. Tardioli Alfredo S.r.l., al Comune di Foligno, all'Azienda USL Umbria 2, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, all'AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, ai Servizi regionali coinvolti e all'ARPA Umbria;
 8. di disporre che una copia della documentazione presentata, debitamente vidimata per approvazione, sia rilasciata alla Soc. F.lli Tardioli Alfredo S.r.l.;
 9. di pubblicare il presente Atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati;
 10. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;
 11. l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 21/10/2021

L'Istruttore

Laura Proietti Barsanti

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 22/10/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Marco Trinei

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 25/10/2021

Il Dirigente
Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2



Modifica dell'autorizzazione unica per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicolo fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Via Lago di Fusaro n. 1 del Comune di Foligno, Soc. TARDIOLI ALFREDO S.r.l.

ALLEGATO TECNICO

<i>SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</i>	<i>2</i>
<i>I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE</i>	<i>2</i>
<i>II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</i>	<i>3</i>
<i>SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO</i>	<i>4</i>
<i>-R- rifiuti-</i>	<i>4</i>



SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

- Elaborati di progetto allegati all'istanza di rinnovo (Prot. n. 166954 del 10.09.2021) costituiti da:

- Istanza di modifica;
- Dichiarazione requisiti soggettivi;
- Relazione tecnica – rev.0 del 09.09.2021;
- Certificato iscrizione CCIAA del 24.08.2021;
- D.D. n. 6534 del 04.07.2019;
- Garanzia finanziaria per D.D. n. 6534 del 04.07.2019;
- D.D. n. 7339 del 23.07.2021;
- Appendice polizza garanzia finanziaria;
- Valutazione impatto acustico dopo risanamento – 30.10.2017;
- Valutazione impatto acustico dopo risanamento – 23.03.2019;

- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni volontarie (Prot. n. 170899 del 14.09.2021) costituiti da:

- Istanza di modifica;
- Dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo;

- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni volontarie (Prot. n. 186769 del 29.09.2021) costituiti da:

- Dichiarazione di adeguamento al D.lgs. 119/2020.

II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La Società Tardioli Alfredo S.r.l., con sede legale ed operativa in Via Lago di Fusaro n. 1 nel Comune di Foligno (PG), gestisce un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso, disciplinati dal D.lgs. 209/2003 e dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006, e svolge attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi di varia natura. Per le attività sopra descritte la Società è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, con D.D. n. 6534 del 04.07.2019 che, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, sostituisce:

- l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di tipo industriale, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006; •
- la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di impatto acustico.

L'impianto è censito al N.C.T./N.C.E.U. del Comune di Foligno al Foglio n. 136 particella n. 65 e si estende su di una superficie di circa 6.000 mq, di cui circa 2.000 sono occupati da un capannone industriale destinato alla gestione dei rifiuti e a parcheggio dei mezzi industriali, circa 120 mq da un edificio destinato agli uffici e circa 100 mq occupati da una struttura di rimessaggio; l'intero impianto risulta completamente recintato e pavimentato in cls.

La modifica richiesta riguarda:

- l'aumento del quantitativo massimo annuo del rifiuto individuato con EER 160214 che passa da 1120 t a 1720 t e la diminuzione dei quantitativi massimi annui dei rifiuti individuati con EER 160216 e 200136 che passano entrambi da 400 t a 100 t. Pertanto la modifica non determina una variazione delle quantità massime annue complessive dei sopra citati RAEE, delle quantità massime stoccabili istantaneamente e delle operazioni di recupero autorizzate;



- l'adeguamento a quanto disposto dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 119 del 03.09.2020 di modifica del D.lgs. n. 209 del 24.06.2003.

La modifica proposta, come da dichiarazione presentata dalla Società, non comporta l'applicabilità della disciplina di cui alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 ed in particolare non ricade nelle categorie progettuali soggette a Verifica di Assoggettabilità a Via (Allegato IV).

Per quanto non modificato dal presente Allegato tecnico si applicano le condizioni e prescrizioni stabilite dalla D.D. n. 6534 del 04.07.2021.

**SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO****-R- rifiuti-**

1. il p.to 1 dell'Allegato tecnico alla D.D. n. 6534 del 04.07.2019 è sostituito come segue:
la ditta potrà effettuare le **operazioni di recupero**, indicate nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dei codici riportati nella Tabella A e nella Tabella B, rispettando le attività, le quantità ed i tempi di stoccaggio di seguito indicati:

Tabella A – rifiuti non pericolosi

EER	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ DI RECUPERO	QUANTITÀ MAX STOCCABILE	TEMPO MAX DI DETENZIONE	QUANTITÀ MAX ANNUA
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13-R12	30 t		120 t
070213	Rifiuti plastici				
120105	Limature e trucioli di materiali plastici				
150102	Imballaggi in plastica				
160119	Plastica				
191204	Plastica e gomma				
200139	Plastica	R13-R12	30 t		120 t
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)				
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze				
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate				
150109	Imballaggi in materiale tessile				
191208	Prodotti tessili				
200110	Abbigliamento	R13-R12	30 t		120 t
200111	Prodotti tessili				
030101	Scarti di corteccia e sughero				
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104				
030199	Rifiuti non specificati altrimenti				
030301	Scarti di corteccia e sughero				
150103	Imballaggi in legno	R13-R12	30 t		120 t
170201	Legno				
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206				
030307	Scarti dalla separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone				
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati				
150101	Imballaggi in carta e cartone	R13-R12	20 t		80 t
200101	Carta e cartone				
090107	Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento				
090108	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento				
090110	Macchine fotografiche monouso senza batterie	R13-R12	20 t		80 t
090112	Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111				
160103	Pneumatici fuori uso	R13-R12	60 t		240 t
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13	20 t		80 t
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				
020699	Rifiuti non specificati altrimenti				
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima				
020704	Scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione				
020799	Rifiuti non specificati altrimenti	R13	20 t		80 t
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305				
020110	Rifiuti metallici				



100201	Rifiuti dal trattamento delle scorie	R13-R12-R4	11.150 t	90 g	44.600 t
100202	Scorie non trattate				
100210	Scaglie di laminazione				
100299	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)				
100302	Frammenti di anodi				
100305	Rifiuti di allumina				
100316	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315				
100501	Scorie della produzione primaria e secondaria				
100511	Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100510				
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria				
100602	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria				
100701	Scorie della produzione primaria e secondaria				
100702	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria				
100809	Altre scorie				
100811	Impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810				
100899	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)				
100903	Scorie di fusione				
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905				
100908	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907				
100999	Rifiuti non specificati altrimenti				
101003	Scorie di fusione				
101006	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005				
101008	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007				
101099	Rifiuti non specificati altrimenti				
110501	Zinco solido				
110599	Rifiuti non specificati altrimenti				
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi				
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi				
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi				
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi				
120113	Rifiuti di saldatura				
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116				
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120				
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)				
150104	Imballaggi metallici				
160117	Metalli ferrosi				
160118	Metalli non ferrosi				
170401	Rame, bronzo, ottone				
170402	Alluminio				
170403	Piombo				
170404	Zinco				
170405	Ferro e acciaio				
170406	Stagno				
170407	Metalli misti				
190102	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti				
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117				



191001	Rifiuti di ferro e acciaio			
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi			
191004	Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003			
191202	Metalli ferrosi			
191203	Metalli non ferrosi			
200140	Metalli			
200307	Rifiuti ingombranti (di natura metallica)			
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13-R12	150 t	600 t
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13-R12-R4	300 t	1.200 t
160112	Plastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111		60 t	240 t
160116	Serbatoi per gas liquido		30 t	120 t
160122	Componenti non specificati altrimenti (motori)		90 t	360 t
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 e 160213	R13-R12-R4	280	1.720 t
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215		100 t	100 t
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135		100 t	100 t

Tabella B – rifiuti pericolosi

CER	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ DI RECUPERO	QUANTITÀ MAX STOCCABILE	TEMPO MAX DI DETENZIONE	QUANTITÀ MAX ANNUA
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13	15 t	90 g	60 t
160104*	Veicoli fuori uso	R13-R12	635 t	10 g	2.540 t
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209	R13-R12-R4	30 t	90 g	120 t
160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209	R13-R12-R4	30 t		120 t
160215*	Componenti pericolose rimossi da apparecchiature fuori uso	R13-R12-R4	30 t		120 t
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	R13	9 t		1.000 t
170410*	Cavi, impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose	R13	10 t		36 t
160601*	Batterie al piombo	R13	15 t		40 t

2. il p.to 7 dell'Allegato tecnico alla D.D. n. 6534 del 04.07.2019 è sostituito come segue:
- la ditta dovrà gestire i **veicoli fuori uso** di cui al D.Lgs. 209/2003, secondo quanto previsto nella relazione tecnica e nella planimetria e con le modalità di seguito elencate:
- 2.1.** al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del Centro dovrà rilasciare al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione, conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A., entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo e dall'emissione del certificato di rottamazione, come stabilito dall'art. 5, comma 8 del citato decreto, ed al trattamento del veicolo;
- 2.2.** i veicoli fuori uso in ingresso dovranno essere sottoposti alla determinazione del peso;
- 2.3.** la ditta dovrà effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza dello stesso secondo l'allegato I, punto 5 del D.Lgs. 209/2003, anche nel caso in cui il veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;
- 2.4.** gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso, dovranno essere annotati dal titolare del centro



nell'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

2.5. la ditta potrà effettuare il commercio, nel rispetto della vigente disposizione in materia, delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle attinenti alla sicurezza del veicolo stesso, individuate all'Allegato III del D.Lgs. 209/03. La ditta dovrà garantire la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio;

2.6. la Ditta potrà cedere le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo, solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla L. 122/92 e s.m.i.;

- 3.** il p.to 12 dell'Allegato tecnico alla D.D. n. 6534 del 04.07.2019 è sostituito come segue:
le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti obblighi:

3.1. effettuazione delle operazioni per la messa in sicurezza prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso;

3.2. rimozione preventiva dei componenti e dei materiali di cui all'all. II del D.Lgs. 209/03 etichettati o resi in altro modo identificabili secondo le disposizioni vigenti;

3.3. rimozione e separazione dei materiali e dei componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

3.4. effettuazione delle operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.